

TORNATA DEL 7 LUGLIO 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Dichiarazione del ministro delle finanze per sospensione del progetto di legge relativo alla Banca Nazionale, e sua proposizione d'un articolo riflettente la medesima — Opposizioni dei deputati Depretis e Riccardi — Relazione sulla petizione di militari della maestranza del corpo d'artiglieria — Questioni pregiudiziali opposte dal ministro della guerra — Questioni sul diritto dei militari di presentare petizioni — Osservazioni dei deputati Asproni, Lions, Valerio Lorenzo, relatore, Lisio, Serpi, Quaglia, Michelini, Depretis, Mellana e Balbo — Approvazione dell'ordine del giorno — Presentazione d'un progetto di legge del ministro degli esteri riflettente il trattato di commercio coll'Olanda — Comunicazione dello stesso ministro, della nomina del deputato Deforesta a ministro di grazia e giustizia — Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni allo statuto della Banca Nazionale — Opposizioni dei deputati Pescatore e Riccardi alla proposizione del ministro delle finanze — Osservazioni del ministro delle finanze, e dei deputati Iosti e Mellana — Proposizioni del deputato Pescatore — Osservazioni del ministro delle finanze — Proposizione del deputato Bertolini onde si astengano dalla votazione i deputati azionisti — Parole in appoggio dei deputati Barbavara e Farina Paolo — Opposizioni dei ministri delle finanze e dell'interno, dei deputati Torelli, relatore, Martini, Mameli e Bellono — Approvazione della questione pregiudiziale proposta da quest'ultimo, e chiusura della discussione generale.*

La seduta è aperta alle ore una pomeridiana.

AIRENTI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizione:

3993. Otto cittadini esercenti osteria e caffè in Prarolo, presentano una petizione conforme a quella segnata col numero 3892, per ottenere abolita la tassa della foglietta.

PRESIDENTE. La Camera non essendo in numero, si procederà all'appello nominale.

(Risultano assenti i seguenti deputati):

Avigdor — Barbier — Bartolomei — Bastian — Berghini — Berrutti — Berti — Biancheri — Bianchetti — Bianchi Alessandro — Bianchi Pietro — Blonay — Bolmida — Botta — Brofferio — Bronzini — Buffa — Brunier — Cagnone — Cambieri — Carquet — Carta — Castelli — Cavalli — Chaperon — Corsi — D'Aviernoz — Decastro — Deforesta — Delivet — De Martinel — Destefanis — Di Revel — Elena — Falqui-Pes — Farina Maurizio — Ferracciu — Fois — Favrat — Galli — Gandolfi — Garbarini — Garibaldi — Gustinelli — Gavotti — Gerbino — Ghiglini — Gianoglio — Grixoni — Incisa — Jacquemoud — Jacquier — Justin — Leotardi — Louaraz — Malan — Marongiu — Massa — Mezzena — Moia — Mongelaz — Nieddu — Paleocapa — Palluel — Parent — Peyrone — Pernigotti — Pescatore — Pezzani — Piccon — Pissard — Radice — Rattazzi — Roberti — Rulfi — Sauli Francesco — Simonetta — Siotto-Pintor — Solaroli — Trotti — Tuveri — Vicari — Zunini.

La Camera essendo ora in numero, pongo ai voti il processo verbale.

(La Camera approva.)

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulla Banca Nazionale.

VALERIO LORENZO. Io chiedo che prima d'ogni altra cosa mi si permetta di riferire su quella petizione degli operai del corpo d'artiglieria, per cui fu già stabilita l'iscrizione straordinaria d'urgenza.

Io reputo cosa molto utile che si riferisca. Se si aspetta dopo questa legge, certamente non sarà più riferita, cosa che sarebbe pericolosa, e per la disciplina militare, e per varie altre considerazioni.

Io spero che in queste mie istanze sarà meco concorde il ministro della guerra.

DICHIARAZIONE DEL MINISTRO DELLE FINANZE RELATIVA ALLA LEGGE SULLA BANCA NAZIONALE.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Domando la parola per fare una comunicazione alla Camera. (Segni d'attenzione)

Nello stato in cui si trova attualmente la Camera, cioè all'estremo limite del suo numero legale, mi pare poco opportuno di procedere nella discussione di una legge così importante, e che venne per tal modo contrastata. (Segni d'approvazione a sinistra ed al centro)

Io quindi proporrei alla Camera di sospendere la discussione, e invece della legge, di ammettere un solo articolo che io sarei per proporre, e che avrebbe lo scopo di dare ai biglietti della Banca Nazionale corso legale sino alla fine dell'anno.

Varie voci. Anche obbligatorio?

Altre voci. Non obbligatorio, legale.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. I biglietti che al 15 di ottobre dovrebbero

essere dalla Banca cambiati in numerario, avrebbero corso legale fino al fine dell'anno. (*Si parla vivamente*) Questo non obbligherebbe la Banca a raddoppiare il suo capitale; io spererei che, rimanendomi lo spazio di alcuni mesi, avrei il mezzo di entrare in negoziazioni colla Banca, e di arrivare per tal modo ad una convenzione che fosse dalla Camera giudicata soddisfacente.

L'articolo che propongo sarebbe così concepito:

« I biglietti della Banca Nazionale avranno in tutte le provincie dello Stato, ad eccezione della Savoia e della Sardegna, corso legale nelle transazioni tra il Governo ed i privati, e viceversa, fino al 1° prossimo venturo gennaio. »

PRESIDENTE. Converrebbe che la Camera dichiarasse dapprima che fosse chiusa la discussione generale, e venisse indi proposto quell'articolo come emendamento (*Segni di dissenso su alcuni banchi*), altrimenti non si tratterebbe soltanto di variare il regolamento, ma bensì di contravvenire alle disposizioni dello Statuto.

La Camera sa che lo Statuto prescrive che nessuna proposta di legge può essere discussa ed approvata dal Parlamento, se dapprima non è esaminata da una Giunta nominata per i lavori preparatorii.

MANTELLI. Raduniamoci negli uffici.

DEPRETIS. Domando la parola.

Io faccio osservare che colla proposta del Ministero non si tolgono di mezzo le gravissime obiezioni che vennero messe in campo contro la legge da esso presentata, solamente è da notarsi che il Ministero viene ad ottenere con questa proposta che le leggi attualmente in vigore, le quali statuiscano che il giorno 15 di ottobre i biglietti della Banca cessino d'aver corso coattivo, siano abrogate. (No! no! *su alcuni banchi con forza*) Io dico che coll'emendamento proposto dal signor ministro vengono fuor di dubbio abrogate le leggi precedentemente votate, le quali importa, a mio credere, che abbiano piena esecuzione. Per queste leggi è stabilito, che il 15 di ottobre i biglietti aventi corso coattivo abbiano corso libero, laddove colla proposta del Ministero verrebbero ad avere corso legale sino alla fine dell'anno.

Egli è manifesto che le obiezioni fatte alla legge che si sta discutendo, sussistono contro la proposta del ministro.

Vi saranno minori inconvenienti, dureranno minor tempo, ma le questioni sussistono.

Ciò stando, io lascio considerare alla Camera in che modo speditivo si finirebbe o verrebbe vulnerata una discussione gravissima, la quale, e lo ha detto lo stesso signor ministro, merita d'essere lungamente discussa, e non debbe venir decisa quando la Camera è appena stentatamente in numero per deliberare.

Io mi oppongo alla proposta del signor ministro.

RICCARDI. Io mi unisco all'opinione espressa dal deputato Depretis, inquantochè coll'articolo proposto dal signor ministro delle finanze si verrebbe a distruggere l'effetto della legge precedentemente votata; e parmi quindi, che sarebbe pericoloso così all'improvviso prendere una simile deliberazione. Era mio intendimento di proporre invece alla Camera, che senza rendere legale e quasi coattivo il corso dei biglietti pei privati, si autorizzasse il Governo a poter fare ricevere sino al termine dell'anno, come il signor ministro veniva proponendo, i biglietti nelle pubbliche casse. Questa proposizione io la presento eziandio in vista di antivenire, sebbene io gran fatto non la tema, qualsiasi crisi che per avventura potesse aver luogo alli 15 del mese di ottobre.

Dissi che io non temo gran fatto che questa crisi commerciale possa avere effetto; ciò nullameno, siccome in sì grave

materia fa d'uopo usare di una certa prudenza, e non esporsi ad inconvenienti di simile portata che verrebbero ad aggravare le condizioni del paese, io, unendomi perciò in parte alla proposizione del signor ministro, limiterei, come dissi, la facoltà al Governo per fare ricevere questi biglietti al corso legale nelle pubbliche casse; e che anzi, a mio avviso, si potrebbe, senza inconveniente di sorta, tòr di mezzo quell'altra discrepanza esistente riguardo alla Savoia ed alla Sardegna, col permettere, cioè, che anche in Savoia ed in Sardegna le pubbliche casse ricevessero questi stessi biglietti. Essendo evidente che il Governo non può essere menomamente pregiudicato da ciò, perchè, siccome la Banca rimane tenuta al cambio a vista dei suoi biglietti, il Governo ogniqualvolta il voglia, potrebbe anche pendente questi ultimi mesi dell'anno ricevere il contante dalla Banca: ciò non pertanto il Governo ritenendo non fossero che parecchi milioni in cassa, può rendere immensi servigi alla Banca medesima, e ove sorgesse il timore di una crisi, esagerato certamente, ai portatori attuali di biglietti, potrebbero questi portatori più facilmente avere dalla Banca il numerario, perchè il Governo potrebbe, usando molto maggior moderazione, togliere per qualche milione di biglietti dalla circolazione, ritenendoli nelle sue casse. Se pertanto non sia fuori di regola di ammettere un emendamento di questa natura, cioè, quasi una nuova legge, senza previa discussione negli uffici, io proporrei che la proposta del signor ministro fosse modificata al punto, che le sole casse pubbliche dovessero ricevere i biglietti della Banca pel breve termine prima indicato.

IOSTI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Credo che sarebbe opportuno che il signor presidente chiedesse alla Camera se intende chiudere la discussione generale, perchè in caso contrario io avrei molte osservazioni a fare a quanto disse il signor Riccardi.

VALERIO LORENZO. Prego il signor presidente a voler interrogare la Camera relativamente alla petizione d'urgenza di cui già feci testè menzione.

Credo che non si richiederà per la medesima una lunga discussione, e non insisterei neppure a questo proposito se non credessi essere necessaria una pronta risoluzione relativamente alla stessa.

PRESIDENTE. Parmi sia più importante la discussione della legge sulla Banca.

VALERIO LORENZO. L'importanza della legge sulla Banca è certamente maggiore, ma io insisto perchè ho la morale certezza che, terminandosi la questione sulla Banca, la Camera non sarà più in numero per deliberare; quindi per ottenere una deliberazione su questa petizione credo che sarebbe meglio farne precedere la relazione. Ripeto che la discussione a tal riguardo non può essere lunga, e che se non si prendesse qualche provvedimento, ne potrebbero nascere dolorose conseguenze.

LA MARMORA, ministro per la guerra. Io non ho veruna difficoltà ad unire le mie istanze a quelle dell'onorevole signor relatore (Sì! sì!)

PRESIDENTE. Consulterò la Camera per sapere s'ella intenda udire la relazione di questa petizione.

(La Camera delibera affermativamente.)

PETIZIONE DEGLI ARTIERI DEL CORPO D'ARTIGLIERIA.

VALERIO LORENZO, relatore. La petizione 5962, portante la firma di 65 artieri della maestranza del corpo reale di artiglieria, è redatta con tale chiarezza e semplicità, che

Il miglior modo ed il più breve di esporne il contenuto alla Camera è quello di darne lettura.

Essa è nei seguenti termini:

« *Cittadini rappresentanti;*

« Speciali sovrane determinazioni prescrivono che gli artisti di maestranza debbano essere assoggettati ad una ferma d'anni dieci siccome quelli che, sempre occupati nei lavori di costruzione per conto del Governo, non prestano servizio di sorta, anzi a quelli che vi fanno passaggio computato non viene qualunque anteriore servizio.

« Ora nella divisione del corpo in tre distinti reggimenti, le compagnie di maestranze vennero aggravate del servizio di guardia quartiere, per cui essi più non gioiscono di quei vantaggi che la speciale e maggior loro ferma ad essi garantisce.

« Il Ministero di guerra poi, nell'emanare una nuova tabella di paghe per l'esercito, diminuiva loro il prestito giornaliero ed il deconto, di modo che l'artista di prima classe che prima avea il giornaliero prestito di centesimi 79, e di centesimi 20 di deconto, e quello di seconda centesimi 74, e di centesimi 20 pure di deconto, ora il primo non ne gioisce più che 75 di prestito, e di 16 di deconto, e si trovano nella giornaliera perdita di centesimi 8 al giorno, oltre alle giornate in cui, comandati di servizio, non percepiscono le paghe di lavoro che loro corrisponde l'azienda generale di artiglieria.

« I sottoscritti ricorrono perciò a voi, o cittadini rappresentanti, onde vogliate interporvi in pro dei ricorrenti presso il ministro della guerra in una sì giusta domanda, onde essi vengano pareggiati nella ferma alle altre compagnie del corpo, o vengano esonerati dal servizio di quartiere ed altri, e lasciati loro quei vantaggi di cui prima del 1831 godevano.»

La vostra Commissione, colpita da questa esposizione, si fece scrupoloso dovere di appurare il diritto ed il fatto, e da questo esame le risultò:

Che mentre la ferma d'ordinanza di tutti gli uomini di leva o di arruolamento è di otto anni per gli altri corpi dell'armata, è invece di 10 anni per quelli assegnati od arruolati alla compagnia maestranza (articolo 105 ed articolo 120 delle istruzioni ed avvertenze approvate con dispaccio del ministro di guerra 2 giugno 1834, regio viglietto 25 ottobre 1823, e regie determinazioni 25 ottobre 1823);

Che effettivamente la tabella dei prestiti e deconti che fu in vigore sino a tutto il giugno prossimo passato, stabiliva pel corpo delle maestranze come segue:

	Prestito giornaliero.	Deconto giornaliero.	Totale giornaliero.
Al sergente di maestranza	L. 1,240	0,225	1,465
Artista di prima classe	» 0,790	0,211	1,001
Id. di seconda id.	» 0,740	0,211	0,951
Id. di terza id.	» 0,690	0,211	0,901

Che poi sempre finora furono esentati dal servizio di guardia gli artisti di maestranza, come gli artificieri, come i cannonieri addetti allo stabilimento litografico del corpo reale d'artiglieria, come i cannonieri polveristi.

Che in tale stato di cose, con repentino ordine del Ministero di guerra, venne diramata una nuova tabella dei prestiti e dei deconti con cui si stabiliva:

	Prestito giornaliero.	Deconto giornaliero.	Totale giornaliero.	Diminuzione giornaliera.
Al sergente di maestranza	L. 1,200	0,160	1,360	0,105
Artista di 1ª classe	» 0,750	0,160	0,910	0,091
Artista di 2ª classe	» 0,700	0,160	0,860	0,091
Artista di 3ª classe	» 0,700	0,160	0,860	0,041

Che contemporaneamente venne ordinato che gli artisti della maestranza dovessero fare il loro servizio di guardia, durante il quale non hanno più le paghe giornalieri come sovra a titolo di prestito fissato.

Ciò stabilito, dovette la vostra Commissione notare come qui si presentassero due questioni, l'una di giustizia, l'altra di diritto costituzionale.

Quella di giustizia è la seguente: Il cittadino che è chiamato nella leva, od assoggettantesi volontario alla disciplina militare ha preferito di sottoporsi ad una ferma di due anni maggiore in vista dei vantaggi che gli si presentavano nel corpo della maestranza, non ha diritto a che questi vantaggi gli siano mantenuti finchè dura la sua ferma? Non è questo contratto compiuto bilaterale, per cui mentre l'arruolato debbe pel tempo della ferma starsi soggetto, debbe lo Stato mantenergli i corrispettivi che all'atto della sua ferma gli erano assegnati?

E vuolsi notare che il prestito o paga giornaliera fissata nelle primitive tabelle, non è certo un corrispettivo che rappresenti il valore del lavoro dell'operaio che è ammesso nel corpo della maestranza, non altrimenti che dopo avere dato saggio della sua abilità.

Nè pure si può considerare come sufficiente complemento di corrispettivo l'insignificante maggiore ingaggio che si assegna all'artista di maestranza variante da 5 a 10 lire annue, mentre negli altri corpi è fissato quello di lire 4 e 50 annue.

Quindi la vostra Commissione non può a meno di opinare che sono appoggiati al diritto, all'equità i petenti nella loro domanda: e mantenere loro i vantaggi che godevano, od almeno ridurre la loro ferma a quella degli altri corpi.

Egli è vero che venne stabilito che *provvisoriamente* si continuasse un maggiore assegnamento a titolo di soprassoldo giornaliero di 9 centesimi al caporale e di 4 centesimi agli artisti di prima e di seconda classe.

Ma oltrechè rimarrebbe sempre una differenza di 4 centesimi nel deconto, rimane ancora il maggior peso del servizio, nè può chiamarsi provvisorio quanto è dovuto in assoluto diritto.

E ciò tanto più che solo a riguardo del loro speciale lavoro furono esenti dal servizio di guardia, e lo sono attualmente:

- a) i caporali e cannonieri addetti allo stabilimento topografico;
- b) i cannonieri polveristi;
- c) gli artificieri di prima e seconda classe; i quali tutti hanno solo una ferma di otto anni, mentre quelli di maestranza l'hanno di 10.

La questione costituzionale poi è quella che versa sul quesito che deve fare la vostra Commissione, se non sia richiesto l'intervento del Parlamento in tale materia, che mentre tocca al modo di disporre della pubblica pecunia assegnata al Ministero della guerra, ha per oggetto la già così scarsa retribuzione assegnata ad un corpo per tante ragioni stimato e benemerito del paese.

In tale questione non può a meno di opinare la vostra Commissione che la petizione sia rinviata al ministro della guerra, affinchè siano mantenute le leggi ed i regolamenti dietro i quali gli artisti della maestranza sono entrati nel servizio.

LA MARMORA, ministro per la guerra. Io ho provato un vero dispiacere nel veder produrre alla Camera la petizione di cui si ragiona, e lo dico sinceramente, perchè credo che dalla medesima i nostri vicini, retti come noi a regime costituzionale, si possono formare un'idea inferiore al vero della disciplina della nostra armata, e me ne duole tanto più, in

quanto che la disciplina nell'esercito non solo esiste, ma vi è rigorosissima.

Taluni opinano forse che i militari sono cittadini come gli altri, e come cittadini hanno il diritto di pogere petizioni al Parlamento; ma io asserisco positivamente che il modo col quale questa petizione venne portata alla Camera urta evidentemente con tutti i principii di disciplina militare, e leggerò alla Camera alcuni articoli del regolamento di disciplina onde essa sia in caso di decidere.

Noti la Camera che quantunque i regolamenti siano stati fatti in tempo di Governo assoluto, si è previsto però il caso che un inferiore potesse avere ragioni a far valere contro il suo superiore, quando si credesse leso nel suo interesse, e quando fosse castigato ingiustamente, e quindi potesse ricorrere per quelle vie gerarchiche che sono appositamente stabilite.

Ecco come dice il regolamento di disciplina :

« Il militare che si crederà leso dal suo superiore o nei suoi diritti per atti ingiusti, o nel suo onore per mali trattamenti o rapporti calunniosi, potrà porgere le sue querele sia a voce, sia in iscritto, purchè sempre in guisa rispettosa e nel modo qui appresso prescritto. »

Questo è l'articolo 26; l'articolo 27 poi dice :

« Le reclamazioni di cui è caso nell'articolo precedente saranno dirette al superiore, al quale, secondo la loro entità può competere l'autorità di decidere, per la solita via gerarchica, cioè dal soldato al caporale, da questo al sergente, e così di seguito sino al maggiore di servizio, al quale pervengono per mezzo del capitano della compagnia. »

L'articolo 28 parla dei casi in cui la reclamazione può essere spinta più oltre.

« Qualora l'inferiore si credesse leso dal colonnello (è anche previsto il caso in cui un inferiore sia leso nei suoi diritti dal colonnello), o si trattasse di ricorso contro lui medesimo, il memoriale deve essere diretto dal colonnello al governatore o comandante della divisione per mezzo del generale di brigata se trovasi presente. »

« Art. 29. Il governatore o comandante la divisione, esaminato il ricorso e prese le informazioni che crederà opportune, pronuncierà sulla reclamazione; e qualora il ricorrente insista, trasmetterà il memoriale al ministro di guerra per le sovrane determinazioni. In questo caso il ricorrente dovrà essere posto agli arresti semplici, ed attendere ivi la decisione che emanerà dal Ministero. »

Io noto alla Camera che non solo questa petizione è stata trasmessa al Parlamento senza che sia passata per la via gerarchica, ma che questi soldati l'hanno trasmessa senza che se ne sapesse nulla; cosicchè, quando, in seguito alla conoscenza che se n'ebbe per la pubblicità della petizione, i superiori vollero fare conoscere ai petizionari il nessun fondamento delle loro querele, questi risposero: è inutile, la petizione è già presentata e fa il suo corso.

Seguito a leggere gli articoli del regolamento di disciplina militare che si riferiscono alla discussione.

« Art. 32. Il militare che desidera parlare direttamente ad un superiore qualunque del corpo, dal quale non dipende immediatamente, deve fargliene pervenire la domanda per la via gerarchica; trattandosi d'un superiore appartenente alla compagnia, gli si potrà presentare senza autorizzazione veruna. »

« Art. 34. Proibizione di presentare reclamazioni altrimenti che nel modo prescritto. »

« Il ricorso non presentato nel modo stabilito e scritto in termini non pienamente decenti e rispettosi, dev'essere con-

siderato come atto d'insubordinazione; essendo però esteso e presentato come è prescritto, non può alcun superiore recusare di sottoscriverlo, come fu detto all'articolo 30, ed inoltrato a chi spetta.

« Art. 35 Proibizione di richiami o domande collettive. »

« I richiami e le domande, sia in iscritto che in parole, debbono essere strettamente individuali e non essere presentate da più di due militari insieme. Se fossero collettive, ovvero presentate o sottoscritte da tre o più militari, formerebbero una grave mancanza contro la subordinazione, quindi rigettate e punite. Il militare che, o per essere il più anziano, o per altri motivi s'incaricasse di portare parola per gli altri, sarà considerato come presentatore di domanda o richiamo collettivo. Quest'articolo sarà sempre interpretato in favore della disciplina e nel suo senso più stretto. »

Finora non ho parlato che del regolamento di disciplina; ora parlerò col Codice penale militare alla mano.

« Art. 229. Le attestazioni e dichiarazioni, domande, ricorsi o rappresentanze fatte collettivamente da più di due militari, sia a voce che per iscritto, egualmente che le deliberazioni in corpo, sono proibite sotto pena della relegazione militare, o del carcere da uno a tre anni se è ufficiale o bass'ufficiale, ed inoltre rispettivamente della destituzione o cassazione del maggiore in grado, e a grado eguale, del più anziano tra coloro che avranno portato la parola, firmato lo scritto, ovvero promossa la deliberazione a nome degli altri; e quanto ai soldati della reclusione militare da uno a tre anni. »

« In tempo di guerra queste pene saranno accresciute di uno o più gradi secondo le circostanze. »

All'articolo 78 poi si dice :

« Le autorità sì civili che amministrative dovranno fra il più breve termine possibile, dacchè un reato sarà pervenuto a loro notizia, trasmettere all'uditore di guerra della divisione i verbali, le relazioni e le informazioni che avranno ricevute, od assunte, insieme colle altre notizie che saranno in grado di somministrare. »

Vede la Camera che, strettamente operando, era mio dovere di trasmettere il fatto della presentazione di questa petizione all'uditore di guerra perchè procedesse, ed io sono intimamente persuaso che questi militari sarebbero stati puniti; io non l'ho fatto, prima per deferenza verso la Camera dei deputati; ed in secondo luogo perchè, essendo la prima volta che si presenta una quistione di questo genere, io ho creduto dover attribuire in massima parte alla ignoranza di quei soldati l'aver fatta una cosa contraria a quelle regole di disciplina che son comuni non solo al nostro, ma anche agli eserciti di tutte le più civili nazioni.

Quanto alla questione costituzionale di cui parla l'onorevole Valerio, io la credo decisa, perchè il militare per quanto riflette il servizio non ha nulla che fare colle leggi civili; difatti tutti sanno che l'articolo 26 dello Statuto dice che la libertà personale è guarentita. Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme che essa prescrive; eppure tutti sanno altresì, che i militari sono puniti con giorni, e con mesi d'arresto, secondo la gravità della mancanza, e che lo Statuto non ha portato sicuramente nessuna variazione a queste disposizioni eccezionali. (*Il deputato Asproni fa segni negativi.*)

Vedo che il deputato Asproni fa segni di diniego: io sfido l'onorevole deputato a trovare un paese al mondo ove non vi sia un Codice militare separato affatto dal Codice civile; ciò equivarrebbe addirittura a dire che non vi è armata.

ASPRONI. Domando la parola per una spiegazione.

LA MARMORA, ministro della guerra. Per provare poi, come dissi un momento fa, come io sia andato colla massima cautela prima di venire alla Camera a parlare con tanta convinzione, come ho fatto ora, dirò che naturalmente ho dovuto anche consultare quello che si fa in Parlamenti di altri paesi retti a libero reggimento, e mi sono rivolto singolarmente alla Francia, scrivendo a Parigi ad una persona su cui poteva appoggiarmi onde sapere se petizioni di simil genere si presentavano al Parlamento di Francia.

Ecco la prima lettera che mi scrisse quel corrispondente da Parigi in data del 23 giugno:

« En réponse à votre lettre, voici les renseignements que j'ai puisés à l'Assemblée nationale :

« Jamais l'on autoriserait, même la lecture, d'une pétition collective de soldats, dont le premier devoir est l'obéissance passive; elles ont été écartées toujours par l'ordre du jour.

« Telle est l'opinion des deux généraux que M... ancien militaire et représentant du peuple m'a donnée comme positive. Il m'a dit de plus qu'un sous-officier, voulant présenter une pétition de ce genre, avait attendu d'avoir son congé pour le faire, mais que pas même dans ce cas, l'Assemblée et la Commission des pétitions n'avait voulu l'admettre.

« J'irai demain au Ministère de la guerre, n'ayant pu obtenir audience aujourd'hui, et je vous donnerai de plus amples renseignements; mais je crois que le ministre peut appliquer en attendant les réglemens militaires. »

Posteriormente, cioè sotto la data del 4 luglio, mi scriveva una seconda lettera concepita nei seguenti termini:

« Per quanto mi sia adoperato per avere schiarimenti diretti dal Ministero della guerra, dopo essere stato mandato e rimandato dagli uni agli altri, ho finito per concludere che nulla se ne può ricavare oltre quanto già gli scriveva; quella è, dirò così, la giurisprudenza dell'Assemblea, che esclude ogni petizione di militari; e tanto mi venne ancora confermato dal redattore in capo dei verbali dell'Assemblea, uomo che conosce a fondo queste cose.

« Quanto poi alle istruzioni francesi del Ministero della guerra sono analoghe alle nostre, e quand'anche gliele mandassi a nulla potrebbero giovare; le dirò poi che la sola persona che abbia mostrato qualche volontà di soddisfarmi in questa faccenda, deduceva tali conseguenze da quest'atto di insubordinazione che stimai bene di non addentrarmi più oltre. »

Non è da stupire che così si esprima, perchè soltanto dalla domanda che gli si faceva, egli si faceva quasi a credere, che nella nostra armata non vi fosse quasi disciplina di sorta, dimodochè il nostro corrispondente è rimasto sorpreso quando conobbe meglio il fatto.

Il corrispondente prosegue così:

« E dopo avergli dichiarato che lo spirito del nostro esercito era ben altro di quello che egli supponeva, lo ringraziai senza fargli cenno della petizione collettiva dei 60 soldati.

« La massima è quella che gli ho mandata. In fatto di disciplina militare, nell'Assemblea non vi ha nè Montagna, nè Diritta.

« Il caso di cui ella mi parla è perfettamente identico a quello del sott'ufficiale di cui le faceva cenno nella mia lettera. In nessun caso un militare, e peggio due o più, per cose che si riferiscono alla disciplina, alle promozioni od a qualsiasi altro soggetto che riguardi ad esse, in nessun caso possono rivolgersi all'Assemblea, e quando lo fanno, tutte le petizioni sono rimandate, lasciando al ministro della guerra di provvedere a norma di regolamento o legge. »

Noti la Camera: questo non vuol già dire che i soldati per tal modo possono essere soggetti ad ogni sorta di ingiustizia, e che il Parlamento abbia a considerarsi affatto estraneo alla sorveglianza dell'armata; ma io riconosco benissimo che qualunque membro del Parlamento quando ravvisi una qualche ingiustizia commessa verso l'armata, possa averne una spiegazione dal Ministero, od in occasione del bilancio, o per via d'interpellanza, ma non sarò mai per ammettere che in un'armata si possano raccogliere, e quindi presentare al Parlamento petizioni collettive.

Se la Camera sarà soddisfatta di simili spiegazioni, tanto meglio, io eviterò in tal caso di entrare nel merito della quistione. E per dir vero, le quistioni che vennero mosse sono talmente ridicole ed assurde, che basterebbero per loro stesse a chiarire gl'inconvenienti che nascerebbero qualora petizioni di tal fatta venissero ammesse.

Se però la Camera il brama, io non ho difficoltà di dare ulteriori schiarimenti, ma sarà senza che mi addentri nel merito della quistione.

Molte voci a destra. No! no!

ASPRONI. Per dir vero io non aveva intenzione alcuna di prendere la parola sulla presente quistione. Nelle cose militari un prete sta come un militare che discorra in materie teologiche. (*ilarità*)

Se non che il signor ministro mi trascinò quasi mio malgrado a parlare, dappoichè avendo visto che io faceva un segno col capo, ha creduto che aversassi le sue opinioni. Onde è che sono astretto a parlare, acciò non cada su me il sospetto che io abbia avversione alla disciplina militare.

E per quanto ho la parola, me ne prevalgo per fare alcune osservazioni su questo argomento gravissimo. Io credo che niuno osi negare il vantaggio, la utilità e la necessità di serbare disciplina la più severa nell'esercito: essa è nerbo, anima e vita delle armate. La disciplina è quella che ha resi i Romani vincitori del mondo, e che renderà sempre gli eserciti ammirabili ed invincibili quando saranno al campo di battaglia. Ma tra un esercito che si batte in campagna, ed un altro che sia in istato di pace, mi pare che si debba fare qualche divario in fatto di disciplina. (*Rumori su alcuni banchi*) Figuriamoci che il Ministero avesse dato una provvidenza che nella sua applicazione violasse patti convenuti, ledesse diritti acquistati, alterasse la natura delle obbligazioni preesistenti, costringesse insomma a subire servizi ai quali non si era tenuti. Parliamo più concretamente. I petenti si iscrissero al corpo di artiglieria rassegnandosi ad una ferma maggiore di un biennio in considerazione dei favori che a quel corpo erano compartiti. Questi favori il Ministero con un decreto li scema o li toglie. La giustizia è lesa: chi la riparerà? Siccome fu parte della Commissione sulle petizioni, ho bene esaminata quella di cui si tratta.

In questo caso, quelli che con ragione si stimano offesi, a chi dovrebbero mai ricorrere? Al Ministero no certo. Dovranno dunque rimanere sotto il peso dell'oppressione? Molto meno io penso questo. I Romani sottostavano al loro generale in obbedienza assoluta; ma solamente in tempo di guerra; la quale finita, chiedevano conto al medesimo della sua condotta, e lo accusavano anche nel foro davanti al popolo sovrano e giudice, qualora avessero da dolersi contro lui. Ma il nostro sistema è diverso affatto. L'esercito è permanente; al finire della guerra non è mai disciolto: quindi in caso di gravi ingiustizie non riparate dai superiori i soldati a chi si rivolgeranno se non al Parlamento? Non fa atto d'insubordinazione e d'indisciplina il militare che, collocato in gravi angustie, invocasse la protezione della Camera, che è

obbligata a prendere sotto l'alta sua tutela tutti i cittadini. E la qualità di cittadino ritiene certamente anche colui che per propria vocazione o per disposizione di legge indossa la divisa del soldato, la cui speciale missione è la difesa della patria.

In appoggio di questa mia opinione ho lo Statuto, da cui nè ministro, nè Camera possono allontanarsi. Leggo l'articolo 47 che ho sott'occhio:

« Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e dopo la relazione della medesima deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed in caso affermativo mandarsi al ministro competente o depositarsi negli uffici per gli opportuni riguardi. »

Qui non vedo eccezione. Se la memoria non mi tradisce, credo anzi che esista in questo senso una disposizione speciale di Carlo Alberto firmata dall'onorevole ministro signor Lisio, la quale dichiara, che quando non sono sotto il rigore della disciplina, possano tutti esercitare i diritti di cittadino; cosicchè possono scrivere sui giornali, intervenire ai circoli, possono fare delle petizioni, sono insomma uomini liberi.

La divisa non toglie loro, lo ripeto, il carattere di cittadini. Ora è dato a ciascun cittadino dallo Statuto il dritto di rivolgersi a noi. Noi siamo giudici imparziali, noi naturalmente non intendiamo a favorire la contumacia dei sudditi. Se noi non vedessimo la domanda accettabile, la rigetteremmo con un ordine del giorno; se poi dalla petizione trasparissero fatti che effettivamente offendessero la vera disciplina, io allora raccomanderei al signor ministro, e gli direi che farebbe bene di reprimere tali abusi.

Ma finchè siamo in questi limiti, io credo non si offenda per nulla la disciplina, nè si rechi alcun danno all'esercito; ed anzi reputo sia nel dovere del Parlamento e del Ministero di ascoltare i richiami di questi cittadini, e provvedere bene e imparzialmente affinchè nè chi comanda, nè chi ubbidisce trasgredisca la legge a suo talento.

LA MARMORA, ministro della guerra. L'onorevole deputato Asproni vorrebbe due sorta di disciplina: una che avesse a governare l'armata in tempo di guerra, ed un'altra nel tempo di pace, ed è d'opinione che il soldato in tempo di pace abbia ad essere trattato ad un di presso come qualunque altro cittadino. A questo proposito farò una sola osservazione in risposta al deputato Asproni. Sul principio dell'attuale Sessione egli prese un giorno la parola per interpellare il Governo intorno ad alcuni disordini avvenuti a Genova per uno scontro, per una rissa nata tra popolani e soldati. In quell'occasione egli parlava di spade sguainate che luccicavano per le vie della città, di sangue scorrente, ci faceva insomma una lugubre descrizione della scena, dandole i colori d'una vera strage degl'innocenti. (*ilarità*)

Quale era poi la verità di quel fatto? Che alcuni popolani erano venuti parole coi soldati, che si erano cominciate a lanciar pietre contro i medesimi, che i soldati non sapendo come difendersi avevano tratte le sciabole onde servirsene a scavar pietre dal selciato e così difendersi alla meglio. Crede il signor deputato Asproni che se non fosse stato della disciplina militare, che se non fosse stato della presenza degli ufficiali, quell'affare sarebbe terminato così? Una sola disciplina deve esistere per tutto ciò che riguarda il militare, e se non erro dal tempo dei Romani fino al nostro, relativamente alle armate, sono sempre state in vigore pressochè le stesse leggi disciplinarie. Se si vuole disciplina nelle armate bisogna che ella sia assolutamente eguale per tutti.

Credo avere detto abbastanza; accerto la Camera che gl'in-

teressi del soldato sono guarentiti: un semplice soldato ha facoltà di ricorrere persino al governatore, persino al ministro della guerra: di più ho detto che anche i militari possono trovare una guarentigia nel Parlamento per mezzo d'interpellazioni, ma non mai per mezzo di petizioni collettive, non mai per mezzo di reclami collettivi: ciò sarebbe distruggere dal suo fondamento la disciplina militare.

Voci numerose. Ai voti! ai voti!

PETTITI. Se si entrasse nel merito della quistione, io chiederei di parlare; in caso diverso rinunzio alla parola.

LIONS. La quistione di cui si tratta è tanto importante, che noi tutti siamo interessati ad esaminarla con maturità di consiglio, e solo mi spiace che una tal quistione si sia prodotta incidentalmente ed in questo momento. Ciò nullameno, poichè a noi tutti preme che l'esercito sia mantenuto sotto una disciplina tanto severa quanto lo comportano i nostri costumi e la nostra civiltà, nè in questo vi è dissenso fra i varii partiti, perciò cadremo facilmente d'accordo.

I regolamenti fanno distinzioni tra la disciplina in tempo di pace e la disciplina in tempo di guerra, poichè le pene sono più gravi per le mancanze commesse in tempo di guerra che in tempo di pace. Ora questa distinzione potrebbe estendersi maggiormente, quando si trattasse d'investigare e di risolvere questa quistione.

Dagli antichi Romani, da quei celebri guidatori d'esercito di cui parla la storia, abbiamo esempi di severissima disciplina; ma noi tutti ricordiamo il fatto solenne di Caio Gracco, il quale, dopo aver soddisfatto al debito che la legge militare gli comandava, lasciò la Sardegna, abbandonando il suo generale e venne poscia innanzi al Senato a difendere il suo operato. Ebbene, il Senato, che tanto odiava i Gracchi, nol poté condannare! Quando un militare nel presentare i suoi reclami avesse proceduto per la via gerarchica, come ci ha osservato con molta ragionevolezza il signor ministro, allora ne avverrebbe, che, siccome il ministro della guerra altro non è che un amministratore senza tenere conto della sua qualità di generale, il ricorso non è più contro il generale, ma contro l'amministratore dell'esercito, per il che può e deve il Parlamento intervenire per vedere se le leggi siano state violate: che v'intervenga poi per via d'interpellanza, o per via di petizione, non vi ha differenza.

Quello in cui il signor ministro ha ragione di additare come conducente allo scioglimento della disciplina si è la facoltà di far petizioni collettive; su questo punto io non posso difendere i petenti, non posso che aggiungere il mio biasimo a quello del signor ministro (*Bene! a destra*); ma io non credo che possa essere impedito a qualunque militare di ricorrere in Parlamento, e, ripeto, quantunque mi spiacciano le ripetizioni, che non vedo distinzione (quando una cosa qualunque può essere portata nel seno del Parlamento) tra l'esservi portata per via d'interpellanza, o per via di petizione fatta da un solo individuo. Qui, a mio avviso, non c'è differenza.

Ciò detto, io mi asterrò di entrare nel merito della quistione, in quantochè i richiami sono di così poca importanza che non ne valgono la pena, a fronte della quistione di principii. Soto vorrei, prima che si pigliasse una deliberazione, avvertire che se da questi stalli partisse un voto che dicesse all'esercito: voi non avete il diritto, come individuo, di petizionare, io credo che esso potrebbe cagionare funeste conseguenze. Noi dobbiamo dir loro: voi non potete fare petizioni collettivamente. Questo è, secondo me, il voto più prudente e più giusto che noi possiamo dare.

VALERIO LORENZO, relatore. Io, come presidente della

Commissione e relatore, dovrò raccontare la storia di questa petizione.

Essa fu dalla Presidenza comunicata alla Commissione dopo che fu dalla Camera dichiarata d'urgenza, conoscendo essa perfettamente che era stata sporta al Parlamento da 65 artiglieri.

Per la qual cosa, se a motivo di questa petizione, locchè non credo, biasimo dovesse cadere sulla Commissione delle petizioni, il Parlamento ne avrebbe la sua parte e la più ampia, perchè ha dichiarata d'urgenza la petizione medesima. (*Rumori*) Aggiungo ancora che la Commissione delle petizioni, come è ben naturale, è composta di membri che appartengono a tutte le frazioni della Camera, e che quando la Commissione deliberava sopra questa petizione aveva nel suo seno dei membri che seggono a destra, dei membri che seggono al centro, dei membri che seggono alla sinistra, che anzi, se vi era preponderanza di voto, piuttosto, come è ben naturale, essere poteva dal lato destro, che dal lato dell'opposizione.

Ciò dissi, perchè le parole molto severe del signor ministro abbisognavano di una risposta, ed acciocchè non si potesse incolpare una Commissione, la quale in fatto di petizioni vi rappresenta di avere proceduto alla cieca in una bisogna di tanta delicatezza.

Di più, prima di fare la domanda perchè la petizione fosse riferita oggi, ne parlai al signor ministro, ed ho creduto mio dovere d'insistere affinchè questa petizione fosse riferita, mentre mi sono accorto che v'ha nel corpo al quale appartengono i petenti una qualche inquietudine, stante che ogni giorno vengono soldati di quel corpo a chiedere notizie di quella petizione; ed io credeva e credo ancora, che una soluzione doveva essere data, che non si doveva alimentare o lasciare sussistere un germe d'indisciplina che durasse per cinque o sei mesi. Ora, sotto questo rapporto vado convinto che la vostra Commissione non fece che compiere il mandato che la Camera stessa le aveva conferito dichiarando l'urgenza. (*Rumori*)

Credo inoltre che la Commissione, instando affinchè questa petizione fosse riferita oggi stesso prima che sorvenisse la chiusura della Camera, ha ben meritato dell'ordine pubblico. (*Segni di approvazione*)

Ciò posto io dirò alcun che intorno al diritto di petizione. Il signor ministro ha parlato della Francia. Gli ricorderò che la Francia ha scritto molte volte ne'suoi Codici la parola *Libertà*; ma che libertà vera essa ebbe ben di rado, o mai.

Egli ci disse che l'Assemblea attuale di Francia non permetterebbe mai la relazione di petizioni collettive di soldati, ed io lo credo, perchè in cose di libertà l'Assemblea attuale ha fatte le sue prove, e perchè non ha fatti da produrre in contrario, nè trovo nella mia memoria fatti nè in senso approvativo, nè in senso negativo nella storia antecedente delle Assemblee francesi, o della Ristorazione e di Luigi Filippo.

Ma io voglio far notare alla Camera che la Francia ha i suoi regolamenti, ha le sue leggi regolatrici dell'armata, che sono frutto di Assemblee legislative...

LA MARMORA, ministro della guerra. No, il Codice del 1793 o del 1794!

VALERIO LORENZO. Avrà il Codice del 1793; ma noto al signor ministro che nel 1793 il potere legislativo di Francia risiedeva sovraneamente in un'Assemblea eletta dal popolo. Invece noi, che siamo usciti da poco tempo dai ceppi dell'assolutismo, abbiamo necessariamente un fondo di leggi le quali dovranno legislativamente essere riformate.

Quando lo Statuto venne e dichiarò in modo assoluto che tutti i cittadini, senza eccezione, militari o non militari hanno

diritto di presentare petizioni al Parlamento, rimase necessariamente abrogato tutto quello che in materia di disciplina militare è contrario al prescritto dello Statuto medesimo; e quindi non solamente le leggi o regolamenti disciplinari che riguardano i soldati, ma tutta la legislazione generale, per quanto si trova in urto collo Statuto non esiste più!

Se la Camera crederà necessario di prendere una deliberazione la quale limiti il diritto di petizione nei militari, che impedisca loro l'esercizio di questo diritto quando è collettivo, la Camera lo può fare; ma ora questa legge non esiste, ed io credo che i petenti hanno forse mancato all'essenza di quello che costituisce un'armata petizionando collettivamente, ma non hanno mancato alla lettera della legge; essi hanno usato di un diritto che è scritto nello Statuto, e non hanno che peccato d'ignoranza; hanno forse peccato nell'interpretazione dello Statuto, ma la lettera sta per loro formalmente. (*Bene! a sinistra*)

Onde io stimo che quei soldati i quali hanno usato di un diritto che è scritto nello Statuto, che non è abrogato, nè si può abrogare che per legge, e in un'epoca in cui questa legge abrogativa non esiste, non hanno mancato neanche alla disciplina militare. Si potrà dire che hanno mancato a quello che forma forse l'essenza di un esercito, ma questi bravi operai-soldati non sono metafisici: essi hanno guardata la lettera dello Statuto, vi hanno trovato scritto il diritto di presentare questa petizione, e ne hanno fatto uso lealmente.

Io non sono militare, ma nella condizione in cui si trova il mio paese, desidero che abbia un esercito forte, desidero che abbia un esercito italiano; è perciò appunto che io fo voti perchè questo esercito riesca italiano, desidero che si riconosca che il soldato non cessa di essere cittadino, e di godere delle libertà che sono consacrate dallo Statuto nei limiti conciliabili colle leggi che regolano l'esercito. Per conseguenza, desiderando che questo esercito sia disciplinato e cittadino, non potrei ammettere che pel fatto di questa petizione questi soldati sieno dichiarati colpevoli, siano tradotti avanti all'auditore di guerra, e debbano subire delle pene, le quali furono scritte in tempi in cui lo Statuto non esisteva, e che sono in urto collo Statuto medesimo.

Io mi riferisco del resto alla sapienza della Camera: essa delibererà sulle conclusioni della Commissione, la quale ebbe da essa il mandato di riferire questa petizione d'urgenza.

La Commissione ha compiuto il suo mandato; se la Camera crede di non dover entrare nell'essenza della petizione, io, che non ho più il tempo, nè il mezzo di consultare i miei colleghi della Commissione, mi sottoporro alla deliberazione della Camera: ma faccio osservare che qualora con una deliberazione prematura si togliesse ai soldati il diritto di petizione, si recherebbe forse un gran danno alla nostra libertà, quasichè i soldati non fossero cittadini, e dovessero sottostare al potere assoluto di coloro che li comandano, senza mezzi di richiamo contro l'altrui prepotenza. E questo non è certamente nell'intenzione del signor ministro della guerra, il quale, in altre quistioni, altrettanto gravi come questa, ha saputo mostrare che comprende la Costituzione, e che quando errò, interpretandola, seppericonoscere il suo errore.

PRESIDENTE. Il signor Serpi ha la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

VALERIO LORENZO, relatore. Debbo ancora aggiungere una parola. Questa petizione non è collettiva, non sono soldati che la presentano a nome di un corpo, ma sono 75 cittadini appartenenti a quel Corpo, che parlano a loro nome. (*Rumori a destra*) Io credo che questa distinzione sia molto importante.

PRESIDENTE. Darò lettura dell'articolo dello Statuto che riflette le petizioni, perchè credo che sia cosa essenzialissima il ben distinguere tra petizioni firmate di vari individui, e quelle presentate in nome collettivo da più individui.

« Art. 58. Nessuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere.

« Le autorità costituite hanno sole il diritto di indirizzare petizioni in nome collettivo. »

Questa petizione non è presentata in nome collettivo.

MOFFA DI LISIO. Domando la parola per proporre un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MOFFA DI LISIO. Proporrei il seguente ordine del giorno:

« I soldati, potendo ricorrere alla Camera per ciò che non riguarda leggi militari o disciplinari, la Camera passa all'ordine del giorno su questa petizione. »

Con questo si ammette che possono i militari ricorrere pei loro particolari interessi, ma se si vuole avere un esercito disciplinato e forte, non si deve permettere ai soldati di ricorrere alla Camera contro le leggi militari o disciplinari.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Serpi.

SERPI. Io sono lieto che da tutti della Camera sorga una voce sola, quella, voglio dire, di mantenere salda la disciplina del nostro esercito; questa voce è pur sempre quella che addita alla meta di quei principii che tutti abbiamo profondamente scolpiti nel cuore! Quest'espressione della Camera mi fa persuaso che il voto che in oggi sarà per emanare, sarà un voto che confermerà la disciplina in tutta la sua pienezza nel nostro esercito, il quale sono certo, è degno della grande missione.

Io non entrerò dunque a dimostrare come la disciplina sia necessaria; il signor ministro della guerra, e gli onorevoli deputati che mi hanno preceduto, l'hanno già pienamente dimostrato; parlerò solo del diritto che i militari possano avere di presentare petizioni alla Camera. Io dico che il soldato come cittadino ha il diritto di presentare petizioni: però, siccome noi abbiamo delle leggi eccezionali che regolano in modo diverso dal comune i diritti e i doveri del soldato, in tutti i casi che riflettono queste leggi, esso non è più soggetto al diritto comune, allora vi sono leggi speciali che lo dirigono; se il soldato si trova nel caso di porgere qualche lagnanza intorno alla sua posizione od amministrazione nella sua qualità militare vi sono regolamenti che gli additano la via precisa ch'egli deve seguire; per quella si deve procedere, ogni altra sarebbe illegale.

Ora io mi faccio questa domanda: un cittadino può egli presentare una petizione illegale? No certo, e qualora lo facesse, la Camera la rifiuterebbe; se questo rifiuto si fa per un cittadino, perchè la riceverà da un militare, il quale ha pur seguito una via illegale?

Conchiudo dunque che il militare ha diritto di presentare petizioni su tutto ciò che non riflette la disciplina o la legislazione militare; ma quando le petizioni sono a queste relative, esse sono illegali, e come tali la Camera deve assolutamente respingerle, che è appunto il caso della petizione che attualmente si riferisce.

QUAGLIA. Io credo che il Parlamento ha da stabilire due principii, cioè che esso vuole intatta la *disciplina* e la *legalità*.

Il cittadino diventando militare rinuncia alla libertà civile, ma invece ha diritto alla legalità, vale a dire che nelle vie governative deve trovare tale garanzia che ciò che la legge

gli accorda divenga una realtà, non sia una chimera; così se la legge dice che il castigo corporale è proibito, o la prigionia in caserma oltre un dato tempo, e che alcun superiore abbia infranta quella legge, e che sia stato infruttuoso il reclamo gerarchico e costituzionale, che una via sia aperta accchè giustizia sia fatta. Così per tutte le decisioni per cui si può far falsa applicazione, o negativa di applicazione di legge.

Per osservare la disciplina e per ottenerla rigida, efficace, incessante, bisogna premettere il principio che il militare deve mai scostarsi dalla via gerarchica, di maniera che qualunque militare per qualunque motivo (parlo di cose di disciplina, e non di cose civili di proprietà), deve seguire le vie gerarchiche.

Ma quando il militare ha seguito queste vie e si crede ancor leso ne' diritti che gli concede la legge, dobbiamo noi chiudergli ogni mezzo per ottenere giustizia? Io credo di no, e credo che in questo caso le petizioni debbano essere ammesse, almeno fin tanto che sia stabilita con apposita legge la responsabilità ministeriale, ed una legge per cui un militare possa ottenere l'applicazione della legge anche in un modo che sia un supplemento od un correttivo della via gerarchica.

In massima, per la tutela della disciplina si deve stabilire che il militare dovrà sempre ricorrere per via scalare disciplinare; ma intanto che la legge sulla responsabilità ministeriale, o altra equivalente non è stabilita, deve essere permesso anche ai militari di ricorrere per gravame e proporre le loro lagnanze quando si credono lesi.

Questo è il diritto che i militari debbono avere in compenso di quella libertà civile a cui rinunziano nell'assumere il servizio a cui sono addetti.

Nel caso nostro però, non constando che i militari non abbiano percorso la via gerarchica, io crederei che non sia il caso di discutere sul fondo della petizione.

Io pertanto proporrei il seguente ordine del giorno:

« Non constando alla Camera che i petenti abbiano esaurita la via gerarchica stabilita dalla disciplina, passa all'ordine del giorno. »

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'ordine del giorno motivato, proposto dal deputato Quaglia.

(È appoggiato.) (*Conversazioni generali*)

MICHELINI. Domando la parola per proporre l'ordine del giorno puro e semplice. (*Voci a destra ed a sinistra.* Bravo!)

I motivi dell'ordine del giorno, debbono risultare dalla discussione. Quanto a me, io approvo il motivo per cui l'onorevole deputato Quaglia propone il suo ordine del giorno; ma ove la Camera passasse all'ordine del giorno motivato, sarebbe pregiudicata la questione, ciò che, secondo me, non mi pare opportuno. Io osservo essere costante pratica della nostra Camera di passare all'ordine del giorno sopra tutte le petizioni, circa le quali non consti essersi provveduti i petenti in via ordinaria, ciò che realmente non ebbe luogo nel caso attuale. Del resto, altri potrebbe essere indotto a votare l'ordine del giorno per altri motivi; ad ogni modo rimarrebbe troncata la questione, e nello stesso tempo rimarrebbe spiegato il motivo per cui si passa all'ordine del giorno. (*Segni di adesione*)

PRESIDENTE. Domando se l'ordine del giorno puro e semplice proposto dal signor Michelini è appoggiato.

(È appoggiato.)

DEPRETIS. Mi pare che qui vi sia un interesse troppo grave, e un diritto troppo sacro, perchè si possa a dirittura con un ordine del giorno puro e semplice, o con un ordine

del giorno motivato, qual fu proposto dal deputato Lisio, troncò la questione.

L'onorevole Michelini asseriva che la cosa rimarrebbe pregiudicata se si ammette l'ordine del giorno proposto dal deputato Quaglia. A me pare che la questione sarebbe assai più pregiudicata, ove si adottasse l'ordine del giorno puro e semplice.

È stata giurisprudenza costante della Camera, in fatto di petizioni, che l'ordine del giorno puro e semplice equivalga alla reiezione della dimanda.

Ora, egli è palese che rigettando una petizione, senz'altra considerazione, si pregiudica in principio il diritto stesso di petizione.

Giova ritenere che qui occorrono due questioni gravissime.

Da un lato vi è l'interesse della disciplina dell'esercito che tutti devono avere sommamente a cuore. Dall'altro v'è l'espressa disposizione dello Statuto che consacra il diritto di petizione, diritto che è nostro debito di tutelare come una delle più sacre guarentigie.

Ora dunque bisogna conciliare questo diritto, e questo interesse. Per ottenere tale scopo v'è un mezzo ovvio e regolare.

Nello Statuto sono proclamati i principii, e stabiliti i diritti: bisogna promuoverne l'esplicazione, e fissare per legge come debba regolarsene l'esercizio. Non si può dire però che i regolamenti antecedenti si debbano tenere in vigore sin che siano espressamente abrogati.

Se valesse questo principio, starebbe in piedi l'assolutismo in tutta la sua bruttura, e fin che non si fossero fatte tante leggi apposite che partitamente abrogassero ad una ad una tutte le disposizioni che sono contrarie allo Statuto, tutte le vecchie leggi starebbero in vigore. Ma questo sarebbe evidentemente assurdo.

Nello Statuto v'è l'articolo 81 che dice: « Tutte le disposizioni contrarie allo Statuto saranno abrogate. » Se dunque una disposizione di legge, o di regolamento è contraria allo Statuto, in modo da non dubitarsene, io dico che non occorre legge speciale perchè essa debba ritenersi abrogata.

Io credo dunque che la via da seguirsi sia quella di invitare il Ministero a presentare un progetto di legge che regoli l'esercizio del diritto di petizione nell'esercito.

La Camera discuterà questo progetto, e vedrà in qual modo si possa conciliare il diritto di petizione, coll'interesse della disciplina. Tanto più io credo necessario che si adotti un simile provvedimento, inquantochè una gran parte dei regolamenti e delle leggi relative all'esercito sono state emanate sotto il Governo assoluto.

Una ragione che deve consigliarci a provvedere per legge su questa materia ella è anche questa. Tutti sanno che i regolamenti di disciplina devono essere diversi secondo che sia tempo di pace o di guerra. Il determinare questa differenza anche in fatto di petizione è questione gravissima, e che non si deve risolvere leggermente, improvvisamente con un ordine del giorno.

Propongo adunque, quando non si adotti l'ordine del giorno proposto dal generale Quaglia, il quale lascierebbe, a mio avviso, intatta la questione (ed io non vedo il perchè non si possa esprimere il motivo apertamente, anzichè desumerlo dalla discussione il che poi torna lo stesso), ove però se ne esprimesse il motivo, sia rimandata la petizione al Ministero, invitandolo a presentare una legge per regolare il diritto di petizione nell'esercito.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io non posso accettare la proposizione fatta dall'onorevole deputato Depretis. E qui rammento alla Camera le stesse parole dette non ha molto dal deputato Valerio, che cioè, in attesa d'una decisione su questa petizione, manifestavasi una certa inquietudine, una certa perturbazione in un corpo dell'esercito stanziato in Torino.

Dietro questa avvertenza io dirò che, se si sapesse questa decisione sospesa, si manifesterebbe un'agitazione in tutta quanta l'armata, la quale tornerebbe sommamente nociva al paese. Giudichi la Camera stessa quanti, o per ignoranza, o per mali consigli, o per triste insinuazioni, potrebbero cadere vittima di quest'indecisione! (*Sensazione*)

Stando le cose in questi termini, io sono d'opinione che il deputato Depretis vada grandemente errato nel dire che il Ministero debba in proposito presentare una legge. In circostanze simili a questa è uso in tutti i Governi costituzionali di escludere le cose militari. Così si pratica in Inghilterra, in Francia, in Prussia.

Io prego adunque caldamente la Camera, appunto per impedire quella perturbazione che mostrava temere l'onorevole relatore, e che potrebbe nascere in tutta l'armata, a voler troncò questa discussione con un ordine del giorno puro e semplice.

Voci. Ai voti! ai voti!

MELLIANA. Io respingo i due ordini del giorno proposti dagli onorevoli generali Lisio e Quaglia, perchè a mio avviso quelle due proposte, sebbene diverse nelle parole, condurrebbero ad una eguale conseguenza, quella cioè di adottare la teoria testè esposta dal deputato Serpi, che cioè i militari possano collettivamente presentare delle petizioni al Parlamento, quando le medesime non abbiano tratto alla disciplina, e quando non siano in opposizione agli ordinamenti gerarchici. Se tali petizioni possono essere di nocumento ai buoni ordinamenti di una severa disciplina, le petizioni collettive della forza armata che riguardassero ad altre materie, potrebbero essere ben altrimenti gravi ed esiziali.

Per convincersi del come siano pericolose le petizioni collettive negli eserciti, basta ricordare la storia del Lungo Parlamento inglese, che cadde sotto la potenza che aveva innalzata. (*Sensazione*) Io perciò respingo qualunque proposta che tenda a riconoscere un tale diritto nella forza armata. (*Segni d'adesione*)

Io però riconosco nel militare individuo il diritto di petizione quando domanda alla Camera riparazione di una ingiustizia, riparazione iuvano domandata al potere esecutivo nei modi stabiliti dagli ordinamenti militari. Appoggio perciò in questo caso l'ordine del giorno puro e semplice proposto dall'onorevole Michelini, conchè esso venga adottato sulla considerazione della collettività della sportaci petizione.

Alcune voci. Non è collettiva.

AIRENTI. Veramente nella forma questa petizione non si potrebbe dire che sia collettiva, ma tale è veramente nell'insieme, perchè si chieggono delle provvidenze relative a tutto il corpo cui appartengono i sottoscrittori della medesima.

La Camera può rilevarlo dal brano seguente. (*Qui l'oratore cita un brano della petizione*)

PRESIDENTE. Il signor Decandia ha presentato un altro ordine del giorno del tenore seguente:

« Considerando che i militari in servizio attivo non possono dipartirsi dalle leggi e regolamenti di disciplina militare esistenti in tutto ciò che riguarda il servizio militare, passa all'ordine del giorno. »

Voci. L'ordine del giorno puro e semplice.

BALBO. Le petizioni di soldati sono pericolose ed in materia militare ed in materia civile, come ha molto acconciamente fatto osservare il signor deputato Mellana.

Sono pericolose quando sono fatte in nome collettivo, e anche quando sono fatte a nome d'un solo individuo, potendosene fare parecchie e tante che suppliscano ad una sola fatta in nome collettivo.

Qualunque ordine del giorno presenti un motivo solo per passare all'ordine del giorno su questa petizione può essere pericoloso. Io appoggio quindi l'ordine del giorno puro e semplice. Ognuno lo voterà secondo le sue convinzioni.

In tutti i paesi del mondo che si reggono a Governo costituzionale, le Camere hanno un potere discrezionale. Osservo però che, in una materia la quale tocca per così dire all'interpretazione dello Statuto, una deliberazione della Camera non potrebbe risolvere la questione in termini generali e per tutti i casi, e perciò avrebbe bisogno di passare all'altra Camera, e di essere sancita dal Re; ma nel caso particolare, come è questo, di una petizione, la Camera, col suo potere discrezionale, passando all'ordine del giorno puro e semplice, pone termine alla questione nel solo modo, secondo me, conveniente. (*Bravo!*)

MOFFA DI LISIO. Dopo quanto ha detto l'onorevole conte Balbo, io ritiro il mio ordine del giorno.

SERPI. Domando la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Domando alla Camera se voglia chiudere la discussione.

Voci. Sì! sì!

LIONS. Domando la parola.

SERPI. Domando la parola per un fatto personale.

LIONS. La chiusura è domandata: io però pregherei la Camera d'averne la compiacenza di sentire una semplice osservazione, la quale, se si mette ai voti la chiusura, naturalmente non la potrei fare. Se la Camera crede...

Voci. Parli! parli!

LIONS. Vogliamo tutti la disciplina; vogliamo, come ha detto il conte Balbo, che non si trovi via a venire a fare una petizione collettiva. Io suppongo il caso che un militare, per una qualche mancanza, vera o supposta, abbia ricevuto una punizione; egli percorrerà tutta la via gerarchica, come comanda il regolamento, ed arrivato al punto del richiamo al ministro, si costituisce agli arresti; non gli si fa giustizia, egli si crede tuttavia leso e domanda al ministro un consiglio di guerra, ed il ministro, supponiamo, gli rifiuta il consiglio di guerra; ecco che quest'individuo non trova più alcuna via a giusta riparazione, ed ecco che gli è impossibile uscire dalla cerchia di ferro in cui si trova.

Voce. Si farà un'interpellanza.

LIONS. Parmi di avere udito a dire che si farà un'interpellanza; ma in questo caso la Camera verrà sempre a pronunziare sulla medesima, quindi sarà lo stesso che se si fosse fatta una petizione.

Voci. No! no!

LIONS. Io non so il perchè vi si voglia scorgere qualche differenza. E poi, come volete che quel militare il quale può trovarsi ad Aunecy, a Sarzana, e che non conosce alcun deputato personalmente... (*Rumori*)

Prego la Camera di continuarmi la sua attenzione. In tali circostanze, il deputato al quale il militare si rivolgerebbe, non conoscendolo personalmente, non si assumerebbe l'incarico dell'interpellanza, perchè non sarebbe sicuro dell'esattezza del richiamo. E questo è succeduto a me, deputato

dell'opposizione, ed ho più volte respinti richiami perchè appunto non conoscendo io i militari petenti non poteva portarmi garante innanzi alla Camera della giustizia di siffatti richiami.

Così succederà a chiunque altro. Io non voglio nessun male, voglio solo assicurare la giustizia; e l'onorevole signor generale Quaglia che cosa ha detto? Ha detto esauriti tutti i mezzi, esaurite tutte le prescrizioni della disciplina, se un individuo si credesse ancora leso, possa egli per quel fatto isolato almeno dire al Parlamento: Cittadini, vi domando giustizia!

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. La parola è al deputato Balbo.

BALBO. Se si passa ai voti rinuncio alla parola.

Voci. Parli! parli!

SERPI. Domando la parola per un fatto personale.

BALBO. L'onorevole signor deputato Lions ha risposto a sè stesso, avendo intesa la parola *interpellanza*. A questa però fa un'obbiezione, e dice che forse alcuna volta potrà essere chiusa la via a rivolgere un'interpellanza. Per me credo che il mezzo sia patente. Con 204 deputati è difficile che un cittadino qualunque, indirizzandosi al deputato del proprio collegio, non trovi questo mezzo.

L'onorevole Lions ha fatto poi un'altra obbiezione in apparenza più grave: cioè che un'interpellanza, siccome una petizione, richiede che la Camera abbia a deliberare. Ma giova avvertire che l'inconveniente non istà nel dovere prendere una deliberazione, sta bensì nella forma della petizione. La forma dell'interpellanza non porta con sè l'inconveniente che ha quest'ultima, perocchè essa muove da un deputato e questo deputato non ha dietro sè i compagni, non ha quel nesso che ha un membro dell'armata, o una parte della medesima se la petizione è in nome collettivo.

Dunque mi pare che non ci sia inconveniente in questo modo; mentre vi può essere inconveniente gravissimo se la petizione viene presentata a nome di una parte dell'esercito, od anche da un membro del medesimo.

Voci. Ai voti! ai voti!

SERPI. Io voglio solo rettificare un fatto: forse la mia parola non ha potuto arrivare chiara fino all'onorevole deputato Mellana, o il deputato Mellana mi ha male capito.

Io non ho mai detto che i militari possono fare petizioni collettive in cose che non riflettono materie militari; io ho detto che i militari per cose che riflettono materie non militari potevano fare petizioni individualmente, ma non in cose che si riferiscono alla disciplina militare. Io credo fermamente che il militare non possa fare delle petizioni, essendo ciò contrario alle leggi militari medesime.

Voci. Ai voti! ai voti!

VALERIO LORENZO, relatore. Domando la parola. (*Rumori*)

Sarò brevissimo; d'altronde osservo che è uso della Camera di dare in ultimo la parola al relatore della Commissione.

Io voglio solamente ricordare una parte della discussione, il discorso primo del signor ministro e la risposta data da me e dall'onorevole deputato Depretis, che cioè nello Statuto è registrato il diritto assoluto di petizione per tutti.

Se i soldati che hanno presentata la petizione, su cui ebbi l'onore di riferire, hanno errato, avevano la legge chiara, lampante, per sè; e per conseguenza se essi hanno errato, hanno commesso un errore d'interpretazione, per cui non devono patire nessuna pena. La Camera provveda per l'avvenire, per il passato i soldati avevano perfetto diritto, e l'hanno esercitato lealmente ed in intiera buona fede.

LA MARMORA, *ministro della guerra*, Io riconosco, come mi pare già di avere detto, che i petenti, erano in errore, e non hanno alcuna colpa; ma intanto sta che non si possano ammettere petizioni di militari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno puro e semplice avendo la precedenza, lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Ora viene in discussione il progetto di legge relativo alla Banca Nazionale.

Interrogherò la Camera se intenda chiudere la discussione generale...

PESCATORE. Io aveva domandata la parola.

PRESIDENTE. Pregherei il signor deputato Pescatore di notare che non si può venire a discutere la nuova proposta del Ministero se prima non è chiusa la discussione generale.

D'AZEGLIO, *presidente del Consiglio, e ministro degli affari esteri*. Domando la parola per una comunicazione.

PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri ha la parola per una comunicazione.

TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE COLL' OLANDA.

D'AZEGLIO, *presidente del Consiglio, e ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare alla Camera il trattato di navigazione e di commercio concluso dal Governo del Re coll'Olanda il dì 24 giugno 1851. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 950.)

Chiedo ch'esso venga discusso d'urgenza.

CAVOUR, *ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio*. Io pregherei la Camera di nominare istantaneamente una Commissione per esaminare questo trattato. Esso non contiene, fra le concessioni fatte all'Olanda, che quanto fu accordato al Belgio, all'Inghilterra ed alla Svizzera. L'Olanda invece ci accorda tutto ciò che può concederci, cioè pieno diritto di navigazione ed una diminuzione sugli oli e su altri articoli. Quindi io credo che fra tutti i trattati questo è il più vantaggioso.

Vi sarebbe un inconveniente a non votarlo, ed è che il Governo in virtù dell'articolo 2 della legge annessa alla tariffa doganale potrebbe bensì accordare le diminuzioni, ma non potrebbe ratificare il trattato prima della Sessione ventura.

COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEL DEPUTATO DEFORESTA A MINISTRO GUARDASIGILLI.

D'AZEGLIO, *presidente del Consiglio, e ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di annunziare alla Camera che S. M. ha nominato ministro per gli affari ecclesiastici e di grazia e giustizia il signor avvocato Deforesta, deputato di Nizza.

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro degli affari esteri e presidente del Consiglio delle due comunicazioni fattele.

In quanto al trattato coll'Olanda consulto la Camera se intenda che si faccia passare agli uffici, ovvero, a termini dell'articolo 66 del suo regolamento che si nomini, per esaminarlo, immediatamente la Commissione.

Chi approva questa seconda proposta, voglia sorgere.

(La Camera approva.)

L'articolo 66 del regolamento stabilisce quanto segue:

« Indipendentemente delle Commissioni permanenti e delle Commissioni delle petizioni, la Camera può formarne altre per la disamina d'una o più proposizioni, sia per elezione allo scrutinio ed alla maggioranza assoluta o relativa, sia per estrazione a sorte, sia anche per mezzo dello stesso presidente, se la Camera lo dimanda. »

Interrogherò ora la Camera, a quale fra i sistemi, suggeriti da quest'articolo per la nomina di questa Commissione, voglia attenersi.

Voci generali. La nomini il presidente.

PRESIDENTE. Sento molte voci che domandano che sia nominata dal presidente. Interrogo la Camera se intende assentire a siffatta proposta.

(La Camera assente.)

Pregherò quindi i signori deputati già componenti la Commissione incaricata di esaminare il trattato colla Svizzera, a volersi subito radunare per prendere pure ad esame questo trattato coll'Olanda.

CAVOUR, *ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio*. Molti membri di quella Commissione sono assenti.

PRESIDENTE. Farò verificare se veramente non sono più presenti: ove così fosse, ne nominerei altri.

La parole è al deputato Pescatore, intorno alla nuova proposta del signor ministro delle finanze relativa alla Banca Nazionale.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLA BANCA NAZIONALE.

PESCATORE. La nuova proposizione del signor ministro, combinata con quella del signor presidente, io credo che pregiudicherebbe la questione la cui discussione non è peranco compiuta. Il presidente propone che si dichiari intanto chiusa la discussione generale sul progetto di legge primitivo.

Il ministro dichiara che in vista che la Camera si trovi ridotta al numero strettamente legale, e che prendendo in considerazione l'importanza di sospendere la discussione degli altri articoli della legge, si contenterebbe per il momento a che si autorizzasse provvisoriamente il corso legale dei biglietti della Banca, limitandolo a tutto dicembre del corrente anno.

Evidentemente, così facendo, la Camera, se non accetta ancora in modo definitivo il sistema della Banca, proposto dal signor ministro, lo inizia però e autorizza il ministro a incominciare ad applicarlo di fatto. Con ciò ne avviene che col mezzo voto della Camera e colle teorie dei fatti compiuti, la Camera si troverebbe in gennaio 1852 obbligata, dirò così, ad adottare definitivamente il sistema ministeriale.

IOSTI. Sofismi. (*ilarità*)

PESCATORE. Comprendo benissimo che coloro che sono intimamente persuasi della bontà della legge cerchino tutti i mezzi che possono far trionfare il loro sistema, come io dal mio canto non rifugio da nessun mezzo legale che possa fare respingere il progetto del Ministero, e l'accusa che il signor Iosti lanciava alla mia proposta, io sarei disposto a lanciarla contro una proposta che fosse fatta da lui.

Io non gli faccio nessuna imputazione, ma ripeto che le due proposte del signor presidente, e del signor ministro, combinate assieme, avranno per certo il risultato di far prevalere il sistema ministeriale; e non per questo io credo che si debba respingere la nuova proposta fatta oggi dal Ministero, perchè io la voglio accettare con un altro significato.

La discussione che finora ebbe luogo nel seno della Camera ha provato tutt'altro, secondo me, che la bontà della legge. Si sospenda adunque per ora l'idea di stabilire un sistema definitivo dell'istituzione di credito. Quest'idea potrà ripigliarsi, ma intanto io credo che sino a che non si procede più avanti, l'idea si debba abbandonare per ora.

Per altra parte poi, il passaggio immediato (e qui rientro in un nuovo ordine d'idee che nulla ha più di comune col sistema delle Banche che convenga adottare), il passaggio immediato, dico, dal corso obbligatorio al corso libero dei biglietti della Banca Nazionale, io credo benissimo che possa dar luogo a difficoltà, e che per evitare queste difficoltà potrebbe convenire di stabilire il corso legale per a tempo.

Se si concede il corso legale dei biglietti sino a tutto dicembre in questo senso, purchè questo senso sia dichiarato esplicitamente e purchè sia sospesa la discussione del primitivo progetto, io crederei non pregiudicata la questione, ma forse non saremo così facilmente d'accordo sul modo di dichiarare il significato del voto, poichè, lo dico chiaramente, io temo, le interpretazioni ed i fatti compiuti. (*ilarità a sinistra*) Dal suo canto ci penserà il Ministero: ma io credo che la Camera debba essere severissima nella formola del suo voto, acciocchè poi il signor ministro alla fine di dicembre non venga a dire alla Camera, che egli interpretando il nostro voto, o gli azionisti, o la Banca, o i Consigli di reggenza, hanno già fatto un prestito, una somministrazione considerevole, sperando che la Camera avrebbe concesso il corso legale per l'avvenire. Io non voglio poi sentire di queste relazioni dal signor ministro. (*Risa a sinistra*) Io credo che la Camera debba premunirsi contro di ciò. (*Bisbiglio a destra*)

Del resto, rimane poi ancora un'altra questione. Se il corso legale per a tempo si accorda unicamente, non perchè la Camera voglia entrare in questo sistema definitivo, ma unicamente per ovviare alle difficoltà temporarie del passaggio dal corso obbligatorio al corso legale, resta a vedere se non basti, come crede il deputato Riccardi, concedere il corso legale ai biglietti puramente nelle transazioni tra i privati ed il Governo. Se questo bastasse, io crederei che la legge provvisoria dovrebbe essere limitata in questo senso: dimodochè, se il ministro consente di declinare alcun poco stante le circostanze straordinarie dalla solita forma delle leggi, se cioè consente che la legge che si vota così all'improvviso sia preceduta da un *considerando*, come si praticò già altre volte, e se si accontenta di limitare il corso legale alle transazioni tra il Governo ed i privati, io non avrei veruna difficoltà in proposito.

Per proporre alla Camera un sistema preciso, io avrei redatta una proposizione.

Io non propongo però un ordine del giorno, ma bensì il testo delle legge. La Camera potrebbe anche immediatamente riunirsi negli uffici per redigere un'altra formola, qualora non credesse poter accettare quella che io le presento.

Tale proposizione è così concepita:

« Considerando che il passaggio immediato dal corso obbligatorio al corso libero dei biglietti della Banca Nazionale può dar luogo a temporarie difficoltà, le quali si possono in gran parte evitare interponendo per a tempo il corso legale dei biglietti medesimi, si stabilisce quanto segue:

« Non ostante il disposto dall'articolo... i biglietti della Banca avranno in tutte le provincie dello Stato, anche dopo il 15 ottobre sino a tutto dicembre del corrente anno, corso legale nelle transazioni fra il Governo ed i privati, fermo l'obbligo imposto alla Banca medesima di cambiare i propri

biglietti a presentazione pel loro valore nominale contro effettivo a valore di tariffa. »

IOSTI. L'onorevole deputato Pescatore disse che, combinando la proposta di chiudere la discussione generale, fatta dal signor presidente, con quella del signor ministro, si verrebbe a pregiudicare la questione, ed in certo modo a far accettare il primitivo progetto ministeriale. Ma lo stesso argomento starebbe contro gli oppositori di questo.

Qual'è la nostra posizione, o signori? Se il signor Pescatore non fu abbastanza convinto dagli argomenti del Ministero e di quelli che l'appoggiano, nemmeno il Ministero e i suoi sostenitori non furono convinti de'suoi. Il che vorrebbe dire che la Camera intende continuare la discussione, acciò possa essere meglio illuminata sul suo voto.

Ora, a che tende la nuova proposta del Ministero? Stante la stanchezza della Camera, e l'incertezza che essa continui a sedere ed a discutere su di questa questione tutto il tempo necessario per illuminarsi, questo vorrebbe, senza pregiudicare l'opinione di nessuno, che la soluzione di questa questione venisse protratta fino al mese di novembre, ed intanto sino a questo termine si accordasse il corso legale dei biglietti della Banca, invece del corso forzato che scade alla metà d'ottobre. E perchè si vorrà negare al Ministero ed a' suoi sostenitori l'esperienza del fatto?

Gli oppositori dicono: quest'è un'iniziativa alla posteriore approvazione della legge. Signori, voi avete prorogato anche il corso forzato dei biglietti, il quale scade in ottobre, ed è forse questo un precedente che autorizzi il Ministero a continuare il corso forzato? No, o signori. A novembre voi sarete reduci in questa Camera, ed allora quando la legge ha pronunciato che a novembre scade il corso legale dei biglietti, voi potrete chiedere l'esecuzione della legge. Se vi lasciate accalappiare dal signor ministro, come si ama di dire da qualcuno, peggio per voi (*ilarità*); ma vorrete voi negare per questo al Ministero questa prova di pochi mesi del corso legale dei biglietti? Perchè gli rifiuterete, ripeto, quest'esperienza per sì breve tempo?

Tutte le obiezioni relative a questa legge, cadono precisamente sul saper apprezzare *a priori* gli effetti di questa legalità. Ora io dico schiettamente, avrei desiderato che la Camera fosse paziente per continuare la discussione sino a che fosse sufficientemente agitata la questione; dico che dal canto mio non temo punto i cattivi effetti del corso legale dei biglietti, che anzi contrapporrei ai timori di alcuni tanti altri benefici che ne deriverebbero al paese. Ma giacchè questa discussione è sospesa, lasciate almeno che l'esperienza vi dimostri qual successo si avrà, e che cosa succederà da qui a dicembre.

Il paese non ha nulla a temere. Qual danno mai ne potrà tornare? Avremo fatto una prova. Giacchè il Ministero ha desistito dal sostenere per ora i principii sanciti nella legge dal medesimo proposta (del che veramente io non lo lodo, dacchè credo che si trattasse d'un'istituzione la quale, secondo me, avrebbe arrecato grande beneficio al paese ed al Governo), giacchè, dico, il Ministero non chiede più che una prova, che una esperienza, perchè gliela negheremo? Dal canto mio, io trovo che se il Ministero ha desistito dal voler far trionfare il suo progetto contro gli sforzi degli opposenti, anche gli opposenti non debbono negare al Ministero quest'innocente esperimento di pochi mesi che servirà se non altro a procurare argomenti positivi della esperienza a tutti i partiti coscienziosi.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola ad altri oratori, debbo far un'avvertenza.

Il signor deputato Pescatore ha parlato di una proposta fatta dal presidente. Ciò non sta assolutamente, imperocchè io non ho fatto proposta alcuna. Solo intesi far osservare come a termini del regolamento, ed anche a termini dello Statuto, non si potrebbe venire ad improvvisare una discussione sopra un nuovo progetto di legge.

Quindi non poteva la nuova proposta fatta dal signor ministro venire discussa se non come emendamento, il quale troverebbe luogo opportuno nella discussione particolare degli articoli del progetto di legge portante modificazioni agli statuti della Banca. Prima adunque di aprire la discussione sulla medesima, era necessario che la Camera decidesse che fosse chiusa la discussione generale sul progetto di legge che ci sta davanti, e dichiarasse di passare alla discussione degli articoli.

Questo ho detto e credo che si debbano mantenere fermamente le disposizioni del regolamento e dello Statuto, che non ci permettono di lasciare così in sospeso la discussione d'un progetto di legge per venire alla discussione d'un altro, senza che prima si dichiari che è chiusa la discussione generale e che si passa alla discussione degli articoli.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. L'onorevole deputato Pescatore ha detto che il ministro ed il presidente avevano combinato...

PESCATORE. No! no!

A destra. Sì! sì!

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Il complesso del suo discorso prova questa insinuazione, od almeno io l'ho così interpretato, che cioè il ministro ed il presidente si fossero messi d'accordo per troncare la discussione e giungere per via indiretta a fare trionfare il sistema ministeriale; io me ne appello a tutta la Camera (Sì! sì!), ma il signor presidente in tutte le posizioni ch'egli ha occupate...

PESCATORE. (Interrompendo con vivacità) Chiedo parlare per un richiamo al regolamento. Non voglio che si vengano interpretando le mie intenzioni.

Io non ebbi mai intenzione di far supposizioni simili a quelle che mi vengono attribuite dal signor ministro.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Io non indietreggio davanti alla discussione; l'ho sempre appoggiata del mio voto; io l'ho sempre sostenuta francamente ed apertamente, e mi sarei opposto con tutte le forze alla nuova proposta che oggi venni facendo, se fosse venuta in campo, or sono pochi giorni, perchè io desiderava ardentemente di potere in faccia del Parlamento ed in faccia al paese propugnare il progetto di legge che ho avuto l'onore di sottoporre alla discussione della Camera.

Lungi dal cercare di evitare la discussione, io l'ho promossa, io l'ho desiderata, e la desidero ancora, e vorrei che la Camera fosse in numero maggiore, vorrei che si potesse, senza soverchia indiscrezione, pregare tutti i deputati di continuare questa già sì lunga Sessione, onde potere seguitare a discutere questo progetto di legge, poichè sono convinto che una più lunga discussione verrebbe sempre più a dissipare i pregiudizi e gli errori che contro questa legge si sono accampati. La mia proposizione fu dettata da un sentimento di conciliazione e di franchezza. Io intesi che fosse riservata pienamente la questione di principio, che non fosse pregiudicata nè in un senso, nè nell'altro. Io sono il primo a riconoscere che se la Camera volesse decidere il principio, dovrebbe ancora continuare la discussione. Chiedendo quindi che si sospenda la discussione, io riconosco altamente che questo voto non deve in nulla pregiudicare il principio, e le

varie opinioni che sono state in questa Camera propugnate.

Io quindi ripeto che la mia proposta aveva per effetto di sospendere una decisione gravissima, e di rimandarla ad epoca più opportuna, quando la Camera sarebbe meno stanca ed in maggior numero. Ho detto al principio della tornata che io era il primo a desiderare che una questione così grave non fosse votata che da una Camera la quale si trovasse strettamente in numero per deliberare legalmente.

Quanto poi alla proposizione in sè, essa non può avere nessun inconveniente. Certo due mesi di corso legale non potranno produrre alcuna perturbazione; si avrà il vantaggio di rendere più facile il passaggio dal corso assolutamente forzato al corso pienamente libero, in tutti i casi sarebbe una misura innocua che porterebbe vantaggi senza inconvenienti. Io spero (non voglio nascondere quello che spero e desidero), io spero, dico, al mese di novembre di arrivare con un progetto già approvato dai Consigli della Banca, che la Camera potrà accettare o rifiutare. Io non disdico le mie opinioni: dichiaro anzi francamente, che le obiezioni che sono state poste in campo non mi hanno convinto. Sarà errore della mia intelligenza, ma mantengo tutte le opinioni che ho manifestate, e spero di poterle riprodurre forse meglio concrete, in una forma forse più accetta alla Camera. Non dico che ripresenterò assolutamente lo stesso progetto di legge, ma presenterò un progetto di legge, il quale tenda a quello scopo, che per me è di un'importanza massima, cioè al raddoppiamento del capitale della Banca Nazionale.

Venendo poi alla proposta di redazione fatta dall'onorevole Pescatore, io non credo che sarebbe dignitoso pel Ministero, e per coloro che hanno sostenuta la sua proposta, di accettare la proposizione del deputato Pescatore, cioè di farla precedere da un *considerando*.

Mi pare che le spiegazioni franche, leali, schiette date dal Ministero debbono essere accette alla Camera. Qui non sorprendiamo un voto; domandiamo solamente una proposta sospensiva. Per qual ragione volete, invece di accettare questa proposta, allontanarvi dalle forme ordinarie, per ricorrere ad un precedente stabilito in circostanze gravissime, e che non ha nessuna analogia col caso presente? Perchè premettere un *considerando*, che potrebbe interpretarsi come un voto di sospetto per le dichiarazioni del Ministero, e di coloro che propugnano le stesse sue idee? In quanto poi alla proposta del deputato Pescatore, e del deputato Riccardi, cioè di restringere il corso legale dei biglietti nelle relazioni fra i privati ed il Governo, io in verità non potrei accettarla. Si tratta di due mesi, si tratta di facilitare il passaggio di uno stato anormale allo stato normale; facciamo almeno un esperimento un po' più largo.

O rigettiamo tutto, o adottiamo l'esperimento quale viene proposto. In pratica vi sarebbe pochissima differenza, lo riconosco, ma ad ogni modo questa restrizione toglierebbe a questo voto la sua autorità; ne lascierebbe luogo a trarre qualche efficace conseguenza dell'esperimento che vuoi tentare.

Io quindi proporrei alla Camera questa semplicissima risoluzione:

« Dal 15 ottobre 1851 al 1° gennaio 1852, i biglietti della Banca avranno in tutte le provincie dello Stato, ad eccezione della Savoia e della Sardegna, corso legale nelle transazioni fra il Governo ed i privati, e viceversa. »

MELLANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor Riccardi.

RICCARDI. Il signor ministro nel rifiutare le due proposte fatte dall'onorevole deputato Pescatore e da me, le ha

credute identiche, eppure c'è una diversità; forse non mi sarà spiegato sufficientemente.

Io avevo proposto che si ammettesse il corso legale dei biglietti nelle casse pubbliche dello Stato; il signor Pescatore invece ha proposto che vi fosse il corso legale dei biglietti tra i privati ed il Governo.

Dunque, come vede il signor ministro, la differenza è piuttosto grave.

QUAGLIA. Ma se le casse pubbliche li ricevono, li devono pur dare.

RICCARDI. Si dice che se il Governo li riceve, li deve pur dare. Io risponderò a quest'obiezione. Ho detto, giacché il Governo nel ricevere nelle sue casse i biglietti della Banca Nazionale a corso legale rendeva, secondo me, alla Banca stessa questo servizio di rassicurarla, cioè, contro l'affluenza dei biglietti al cambio per il 15 ottobre, quindi è sotto questo punto di vista che io dicevo che se il Governo riceve i biglietti non ha bisogno di ritornarli ai privati, perchè il Governo potrà ritornarli alla Banca; ed ecco perchè non è necessario che vi sia la clausola che i biglietti abbiano corso legale fra i privati ed il Governo.

Io ho detto che mi pare che sia sufficiente la misura da me proposta, perchè il corso legale anche fra i privati lo credo di pochissimo giovamento alla Banca. Secondo me, questo punto di questione, sia come era concepito nella prima proposta del Ministero che ora è soggetto ad una specie d'illusione, vale a dire si crederebbe di sforzare i privati a prendere questi biglietti al corso legale, e succederebbe il contrario. Io penso che qualunque vincolo, in fatto di biglietti porta sempre una deprezzazione nel loro corso, e la prova ne sia che in questi giorni, mentre noi facciamo questa discussione, la sola minaccia di un corso coattivo protratto ha cagionato un ribasso nel valore dei biglietti. (*Segni di denegazione*)

Molte voci. È vero! è vero!

RICCARDI. Io credo che ogni qualvolta avviene uno svilimento nel prezzo dei biglietti, si possa facilmente eludere la legge, si possano cioè anche legalmente rifiutare i biglietti. Infatti, attualmente vige una legge che dice che i biglietti si debbono ricevere, nonostante qualunque stipulazione in contrario, ma non per questo ha impedito di pattuire che il pagamento si facesse in valute effettive determinate. Ora, siccome quella legge non avrà vigore che fino al 15 ottobre, trascorsa quell'epoca, non sarà nemmeno più necessario di stipulare il pagamento in valute effettive: si stabilirà soltanto che il pagamento debba essere fatto in qualunque valuta, purchè non in biglietti: e questo è naturale, quand'anche i biglietti non perdessero che un solo quarto per cento.

E tanto più poi se coloro che dovranno ricevere i biglietti quasi coattivamente potranno temere che arrivi una crisi, della quale si è già forse parlato di troppo. A me pare quindi molto più conseguente che qui non si debba ora fare l'esperimento che amerebbe il mio onorevole amico il deputato Iosì, onde formare poi la Banca generale ed universale; io credo che il punto di vista del signor ministro consista per ora ad allontanare ogni timore di crisi per l'epoca del 15 ottobre.

Io porto dunque ferma convinzione che questa crisi sia per essere perfettamente impossibile, tuttavolta che si ammetta il corso legale dei biglietti nelle casse pubbliche; anzi dico che questo è forse il solo punto per cui il signor ministro abbia veramente bisogno di una legge, perchè se non si trattasse di prescrivere il corso dei biglietti, o per le casse pubbliche, o tra i privati, basterebbero forse gli articoli del regolamento

della Banca per tutti gli altri oggetti contenuti nel progetto di legge del Ministero.

Comunque ciò sia, ritenuto (nella mia debole opinione) che la crisi temuta pel 15 ottobre non avrà luogo se il Governo aprirà le sue casse ai biglietti della Banca; ritenuto che non è il caso di fare ora l'esperimento proposto dal signor ministro, il quale esperimento potrebbe gettare delle perturbazioni nelle transazioni private, senza vantaggi per l'avvenire; ritenuto che questo esperimento potrebbe essere illuso dalla facoltà che hanno i cittadini di stabilire delle contrattazioni con altre valute, tranne i biglietti, io credo che si possa adottare dalla Camera la proposta che io faceva di autorizzare con un semplice articolo di legge il Governo a ricevere nelle sue casse i biglietti della Banca. Nè il Governo correrà per ciò pericolo di sorta, anche perchè esso è ancora in debito verso la Banca, oltre che il Governo che sorveglia la Banca potrà fare cambiare i suoi biglietti in numerario, ogni volta che il voglia. In questo modo senza alcun possibile svantaggio pel Governo si tutelerà una istituzione che interessa universalmente il paese.

L'onorevole Pescatore lasciava in dubbio se nel passaggio dal corso forzato che ora hanno i biglietti, al corso affatto libero, potesse accadere qualche perturbazione; io veramente non vedo quale perturbazione possa accadere; io credo che la libertà è buona in tutto: io credo che il solo effetto della libertà sarà quello di fare svanire la perdita che provano i biglietti, cioè un effetto non poco fortunato.

Per tutto questo mi pare che anche il signor ministro potrebbe contentarsi della proposizione che io ho fatta. Del resto, io credo che per votare l'articolo di legge che ora si proporrebbe, convenga che anzi tutto sia chiusa la discussione generale.

MELLANA. Ho domandata la parola per dichiarare che io non posso aderire alla proposta del mio amico Riccardi, il quale vorrebbe fare autorizzare per legge il Governo a ritenere nelle casse dello Stato dei biglietti della Banca. Io credo che il ministro di finanze può, sotto la sua responsabilità, tenere nelle casse dello Stato quanti biglietti esso crede, e che a questo riguardo una disposizione legislativa sia inopportuna ed inutile. Come pure non posso accettare l'altra proposta del mio amico Pescatore, il quale vorrebbe dare corso legale ai biglietti della Banca puramente riguardo al Governo ed ai creditori dello Stato. Cioè vorrebbe che le casse dello Stato fossero obbligate a ricevere i biglietti ed autorizzate a pagare in biglietti gli impiegati e gli appaltatori e fossero esenti da quest'obbligo tutti gli altri cittadini. Io non accetto questa proposta, perchè ingiustamente graviterebbe su di una classe di cittadini e non su tutti, e perchè questo è il modo più sicuro di dare un maggiore scredito ai biglietti stessi: ne abbiamo avuto un esempio nei buoni del tesoro, i quali potendo essere rifiutati da alcuni, mentre erano obbligatori per gli altri, hanno sofferto maggiore perdita che i biglietti.

Io non divido l'opinione di coloro che temono una qualche crisi nel passaggio del corso forzato a quello normale nei biglietti della Banca Nazionale. Una Banca la quale al 15 di ottobre avrà 18 milioni in moneta metallica e soli 26 milioni di biglietti in circolazione, non può certo temere di riprendere il cambio dei suoi biglietti, e quando la Banca avrà incassato il provento delle 18 mila obbligazioni dello Stato, testè alienate, avrà appunto 18 milioni in moneta metallica ed avrà incassati tanti biglietti per cui non ne rimarranno in corso che per 26 milioni.

Ma si risponde che la Banca dovrà diminuire i suoi sconti, e che se ne avvenisse una qualche perturbazione, il danno

non sarebbe solo della Banca, ma della nazione; io non nego ciò, ma dico che se è nell'interesse nostro di ovviare a questi inconvenienti, lo è pure, e massimamente in quello della Banca, e quindi anch'essa deve fare qualche sacrificio, e può farlo in vista eziandio dei molti beneficii che ha fin qui realizzati.

Ora io dico, se la Camera vuol dinanzi a questa larva, innanzi a questo effimero timore del 15 ottobre, fare qualche cosa, perchè non domanda un compenso alla Banca stessa, per esempio, perchè non domanderebbe per compenso, che cioè la Banca abbia ad aumentare prima del 15 ottobre di due milioni il suo fondo metallico sociale?

E qui voglio fare osservare una cosa che in questa lunga discussione parmi sia sfuggita alla considerazione del Ministero e di tutti gli altri oratori, ed è questa: si è sempre parlato che la Banca ha un fondo sociale metallico di 8 milioni; credo invece che in realtà non sia che di 7 milioni. (*Sensazione*)

Se non erro quando fu fatta la fusione tra gli azionisti di Torino con quelli di Genova, si era convenuto di dare un quarto delle azioni in beneficio degli antichi azionisti di Genova, i quali coll'aumentare il numero delle azioni perdevano forse sul valore delle antiche azioni, e si è convenuto che si desse loro, se non erro il quarto delle azioni, cioè 250 lire per ogni azione.

Ma per essere, a mio avviso, consentanei allo statuto della Banca e alla fede data, che cioè vi debba essere un fondo metallico corrispondente al terzo del valore dei biglietti che si emettono, vi doveva essere effettivamente quel fondo metallico di 8 milioni, invece si è convenuto che queste 250 lire che si sarebbero dovute sborsare in più dell'azione degli azionisti di Torino, sarebbero invece ritenute rateatamente in progresso di tempo sul fondo sociale, e quindi io credo che il fondo sociale non è attualmente di 8 milioni, ma di 7 e qualche frazione, cioè quel tanto che si è già trattenuto nei due ultimi dividendi, per modo che si vede iscritta la somma di lire 900 mila e più sul debito della Banca.

Perciò io credo che se la Camera si dispone a fare questa concessione del corso legale per alcuni mesi, come vorrebbe il signor ministro, deve contemporaneamente esigere che si aumenti questo fondo, il che io ritengo, non sarebbe che una giustizia, una cosa che si sarebbe dovuto fare prima per garantire i biglietti stessi.

Io dico: se nel paese può succedere qualche inconveniente, qualche ribasso nell'ammettere il corso legale, sarà sempre minore il pericolo, quando si sappia che contemporaneamente almeno si è aumentato questo fondo, e quindi sarebbe sempre nell'idea del signor ministro, il quale se domanda qualche cosa nell'interesse della Banca, non è solo in favore della Banca che la domanda, ma nell'interesse generale, il quale richiede che vi esista una Banca che possieda un fondo metallico maggiore di quello che ha attualmente onde sovvenire ai bisogni del commercio, giacchè non dobbiamo nasconderci, che cessando il corso forzato, la Banca per mettersi in istato di fare fronte all'impegno di pagare in iscudi i suoi biglietti, essa dovrà limitare le sue operazioni di sconto, se prima non ha aumentati i suoi mezzi con un aumento di fondi sociali.

PRESIDENTE. Convien che la Camera determini prima il punto se intende di chiudere la discussione generale.

PESCATORE. Io credo che anche durante la discussione generale il ministro può proporre emendamenti al suo progetto. Quando egli sostituisce a tutti gli articoli della legge un articolo solo per modo che il carattere stesso del progetto resta essenzialmente variato, a me pare che la discussione

generale debba continuare; però assume un altro carattere.

Quando poi la discussione è compiuta, allora si chiude sul nuovo articolo, l'altra non si chiude posciachè non è ancora condotta al suo termine, ma solo si sospende. Per tal modo io credo che non si incorrerebbe in alcuna contravvenzione al regolamento, se la Camera dichiarasse sospesa la discussione generale sul precedente progetto.

Avevo ora intrapresa una nuova discussione generale sul nuovo emendamento proposto dal Ministero, a suo tempo si chiuderà anche questa e prenderassi poi quella deliberazione che si stimerà opportuna. Ciò quanto al regolamento. In ordine alle due proposizioni, quella del Ministero che chiude il corso legale, e quella del deputato Riccardi il quale crede sufficiente il provvedimento perchè il Governo riceva nelle sue casse i biglietti della Banca, io dichiaro che non intendo discutere più oltre, e mi rimetto in ciò al giudizio della Camera. Ma nel caso in cui essa credesse di accettare la nuova proposta del Ministero, e concedere il corso legale sino a tutto dicembre, in allora io crederei utile far precedere la legge al *considerando* che io propongo non già per assicurarsi dell'intenzione del Ministero del quale non dubito punto, come non ne dubitava nemmeno prima, e massime dopo la formale dichiarazione da esso fatta. Ma se essa può rassicurare la Camera, così non si può ripromettere del pubblico. Come nella Camera, così nel paese certamente si formeranno, come si sono già formate, due opinioni contraddittorie sull'utilità della legge.

Gli uni, e credo la minoranza, crederanno utile il progetto del corso legale definitivo; gli altri, ed opino sia la maggioranza del paese, crederanno non doversi questo definitivamente adottare. Ora, produrrà sin d'ora una perturbazione negli animi vedere il sistema del corso legale accettato dalla Camera, perchè quello che io credo certamente, molti pure il crederanno, quando dopo una discussione sulla convenienza del corso legale definitivo...

IOSTI. Domando la parola.

PESCATORE. ...la Camera comincia per concedere questo corso legale per alcuni mesi. Ciò, dico, fa molto temere che alla fine di questo tempo il corso legale sarà concesso definitivamente. È d'uopo dunque, secondo me, rassicurare il pubblico che nessun principio, nessuna idea si è ancora su di ciò formata nella Camera, che dessa non accorda per ora la benchè menoma preponderanza all'uno piuttosto che all'altro sistema...

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Proponga un ordine del giorno.

PESCATORE. Gli ordini del giorno, signor ministro, non sono conosciuti dal pubblico, ad eccezione di pochi: al contrario se la legge è preceduta da un *considerando* il quale dichiara che unicamente per agevolare il passaggio dal corso obbligatorio al corso libero si concede il corso legale, ma che sul sistema definitivo la Camera ha sospeso compiutamente la discussione, e non accorda ancora veruna preponderanza nè all'uno nè all'altro principio, il pubblico allora è rassicurato; tutto il paese sa che la questione non è pregiudicata, e che se il Ministero, dopo fatte le sue riflessioni, vorrà riproporla di nuovo, la questione medesima sarà molto più maturamente discussa da una Camera più completa. Io non veggo perchè, dopo queste mie dichiarazioni, le quali escludono ogni ombra di sfiducia nelle intenzioni del Ministero, egli vorrà persistere a ricusare questo *considerando*. È una forma insolita, non lo nego; ma bisogna scegliere quella che è dettata, che è richiesta dalla circostanza. Già in alcuni casi questa forma del *considerando* fu adottata.

Ora si riconosce di nuovo opportuna; perchè dunque la Camera non vorrà appigliarvisi? Ciò è necessario, non già per rassicurarsi a vicenda (giacchè tra noi potrebbero bastare le dichiarazioni di tutta buona fede che ci ha fatto il Ministero) ma è necessario nell'interesse del paese.

Abbiamo inteso poc'anzi che i biglietti già scapitarono appunto per l'annuncio che fra poco debbono avere corso legale...

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Non c'è un negoziante a Torino che abbia concepito apprensioni a tale riguardo.

PESCATORE. In quanto ai negozianti non c'è difficoltà. Io credo che il commercio, il quale si trova costituito al di sopra della mediocrità, trovi il suo vantaggio nel sistema di corso legale; dacchè non è a dissimularsi che le transazioni commerciali di qualche importanza sarebbero molto agevolate da questo sistema; ma il commercio che oltrepassa i limiti della mediocrità non è tutto il paese: bisogna vedere se questo sistema è accetto al piccolo commercio, e soprattutto poi al paese non commerciale.

Io dico che questo non può gradire simile sistema: quindi quand'anche un tal fatto non si fosse verificato sinora, io sostengo che l'annuncio indiretto che questo sistema sarà in definitiva accettato, può portare nel paese una certa perturbazione, ed anche fare scapitare i biglietti. Un tale scapito può avere luogo quand'anche i biglietti fossero di buon grado accettati tra i grandi commercianti, se il piccolo commercio e soprattutto se il paese non commerciale non li accetta con egual confidenza. Per tali ragioni persisterò nella mia proposta.

Non sarei però alieno dall'accedere al corso legale, a condizione che si dichiarasse esplicitamente che la questione di massima è assolutamente intatta ed illesa, e che questa dichiarazione venisse fatta in faccia alla Camera non solo, ma ancora in faccia a tutti i poteri dello Stato, in faccia al paese.

Il signor Riccardi poi ha sollevato una questione di cui mi sarei fatto carico se la Camera fosse passata alla discussione degli articoli. Veramente l'articolo 5 del progetto del Ministero, e quello che egli ora vi sostituisce, lasciano indecisa la questione se sieno ammessi i patti in contrario, oppure se i biglietti debbano accettarsi in pagamento, non ostante qualunque patto in contrario. Io prego il ministro a spiegarsi sopra di ciò.

Io credo che debbano ammettersi i patti in contrario, e quand'anche la Camera desse la preferenza alla sua formula, io mi riserverei di farvi un'aggiunta per l'ammissione delle convenzioni in contrario.

Continuando farò osservare alla Camera che quando si dichiara doversi ricevere i biglietti, nonostante qualunque convenzione in contrario, resta ancora un'altra questione legale, cioè se valgano le convenzioni, nelle quali si sia pattuito il pagamento in verghe metalliche, a cagion d'esempio, in tanti scudi. Io crederei che si debba estendere la facilitazione più oltre, che si debbano ammettere tutte le convenzioni in cui sia pattuito il pagamento in moneta effettiva.

Ed acciocchè sia ancora più chiaro il concetto della Camera che intende di salvare la questione di principio, io giudico che sia altresì necessario ripetere l'articolo di legge, di cui non mi ricordo la data dell'anno scorso, che obbliga la Banca al rimborso il 15 ottobre...

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. È di quest'anno.

PESCATORE... per indicare che non si fa altro che derogare in parte a questo articolo, ma che intanto non si modificano, nemmeno per principio d'esecuzione, per esperimento gli statuti della Banca.

Conchiudo che accetterei la proposta del ministro con che: primo, si ammetta il *considerando*; secondo, si ammetta l'accettazione dell'articolo testè citato; terzo, che sia dichiarato esplicitamente che sono salve le convenzioni in contrario.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Delle tre condizioni poste dall'onorevole deputato Pescatore, io sono pronto ad accettare quella di citare l'articolo della legge votata, io credo, il 5 giugno, che stabilisce che la Banca dovrà pagare in numerario a far tempo dal 15 ottobre. Accetto pure, se non gli pare abbastanza chiaro l'articolo proposto, che siano ammessi i patti in contrario. Questo non è necessario, ma se lo crede, non ho difficoltà di esprimerlo in modo più esplicito. Ma quello che non posso accettare in modo veruno si è il *considerando*. Questo, lo ripeto, è un mezzo insolito a cui la Camera non ha mai avuto ricorso se non in circostanze gravissime che uscivano affatto dai casi ordinari. Io credo che la sola volta che la Camera venne a questo atto, si fu per sanzionare un atto *extra legale*; ed io non credo che qui si tratti di un atto *extra legale*, nè che esca dai casi ordinari; quindi non potrei accettare in modo alcuno questo *considerando*. Se l'onorevole deputato Pescatore vuol dare una forma solenne a queste dichiarazioni, lo ripeto, proponga un ordine del giorno, lo accetteremo, lo faremo anche inserire nella parte ufficiale della Gazzetta, ma non si metta in questa legge un *considerando* che potrebbe, non dall'onorevole deputato Pescatore, nè da alcun membro della Camera, ma potrebbe ricevere una sinistra interpretazione nel paese.

Le osservazioni che ha fatte l'onorevole deputato Pescatore mi dimostrano quanto poco sia compreso il corso legale. Il corso legale si restringe specialmente nelle pure transazioni commerciali, e in quanto a queste il corso legale non può avere alcun inconveniente.

Comunque sia, mi pare che, dacchè non si tratta che di una questione di forma (poichè il principio è salvato, dacchè non è pregiudicata nessuna opinione) la Camera potrebbe adottare la proposizione che non è quasi più contrastata da nessuno, quindi passare alla votazione di questo articolo, ammettendo, ripeto, le due condizioni dell'onorevole deputato Pescatore.

CAVALLINI. Io mi credo in obbligo di fare alla Camera un'osservazione.

La Camera non può, a parer mio, permettere che la discussione continui a questo modo, poichè, o la proposta del signor ministro è un emendamento alla legge, ed allora necessariamente deve venire in discussione dopo che la discussione generale sia chiusa, oppure vuolsi considerare secondo una nuova proposta, come veramente ella è, ed allora bisogna chiudere ogni discussione sov' essa, o quanto meno sospenderla. Certamente non si può sfuggire all'una delle due proposizioni.

PESCATORE. Io domando che si sospenda la discussione generale sulla presente legge.

IOSTI. Io dirò al signor deputato Pescatore ed al signor deputato Cavallini, che quando fosse ammesso l'emendamento del signor ministro, resterebbe naturalmente chiusa la discussione generale, e quando fosse rigettato, si riprenderebbe.

PRESIDENTE. Io non posso permettere che si voti sopra un emendamento prima che sia chiusa la discussione generale, perchè sarebbe contrario al regolamento.

IOSTI. Domando che mi sia conservata la parola; ad ogni modo questa osservazione sarebbe stata opportuna quando il signor Pescatore faceva osservare che non vi era contraddi-

zione in questo metodo di discussione, ed era entrato nella materia, perchè alla fine un metodo bisogna adottarlo. Se gli uni entrano nella materia e fanno prevalere il loro principio, ed agli altri è chiusa la via a combattere gli argomenti che sisono addotti, la discussione non è più libera. Epperchè siccome io sorgo per combattere gli argomenti addotti dagli onorevoli deputati Pescatore e Riccardi, non so il perchè il signor presidente, che ha lasciato inoltrare questa discussione dai preopinanti non voglia concedermi la parola per combatterli.

PRESIDENTE. Credo che la Camera renderà giustizia del modo con cui ho posto la questione. Io ho cercato di porre ai voti la chiusura della discussione generale perchè si potesse parlare sulla nuova proposta del Ministero...

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura della discussione generale.....

BERTOLINI. Domando la parola.

Prima che la Camera passi a prendere una deliberazione qualunque su questa legge, desidero di proporre una risoluzione. Io ho aspettato fin qui perchè ho desiderato che tutte le opinioni si facessero sentire, e tutti gl'interessi, tutte le cause fossero patrocinare. Amico qual sono di tutte le libertà, sarei stato dolentissimo se a cagione della mia proposta qualche oratore non avesse potuto esprimere liberamente la sua opinione.

La proposta consiste in ciò, che la Camera dichiari che tutti i deputati i quali hanno interesse nella Banca Nazionale come azionisti si astengano dal deliberare. (*Mormorio a destra*)

TORBELLI, relatore. (*Con vivacità*) Domando la parola.

BARBAVARA. Domando la parola.

BERTOLINI. Io appoggio la mia proposta prima di tutto a considerazioni legali. Noi siamo qui come magistrati, i quali giudicano dalla giustizia di una proposta. Ora tutti sanno che allorquando si presenta una causa da decidere ad un magistrato, nella quale uno dei giudici, oppure un suo congiunto abbia un interesse, esso non prende parte alla deliberazione.

Un altro esempio io posso dedurre da quello che è stabilito relativamente al tutore. In tutte le cause, in tutte le quistioni nelle quali il tutore ha interessi contrari a quelli del minore, evidentemente non può deliberare. Ma se volete un altro esempio che calzi veramente a capello col caso nostro, io lo desumo dalla legge comunale, dove si tratta anche d'un corpo deliberante.

In esso è stabilito che i consiglieri, siano comunali, provinciali o divisionali, non possono prendere parte a quelle deliberazioni nelle quali essi sono interessati.

A queste considerazioni legali se ne possono aggiungere altre derivanti dalla natura stessa delle cose. Che cosa facciamo noi in questo momento? Noi facciamo un contratto colla Banca Nazionale. Sarà questa una legge, ma una legge intesa a concludere un contratto.

Noi concediamo alla Banca Nazionale la facoltà di emettere biglietti a corso legale in corrispettivo delle obbligazioni che la Banca assume. Ora è evidentemente contro la natura delle cose che nello stesso tempo il venditore, per esempio, possa fare la parte del compratore, e che una persona possa cumulare nello stesso tempo la qualità di entrambe le parti contraenti, ciò che averrebbe precisamente nel caso nostro. Imperocchè i deputati i quali sono azionisti nella Banca Nazionale darebbero oggi un voto nell'interesse dello Stato, e quindi, come azionisti, darebbero un voto nell'interesse della Banca. Ciò, come la Camera vede, è evidentemente assurdo, e non si può in verun caso ammettere.

Ma indipendentemente da queste considerazioni, le quali mi paiono per sè gravissime ed insolubili, ve ne ha un'altra che io chiamerò questione di moralità e di delicatezza politica. La Camera comprende che questo punto è assai geloso, e può chiamarsi un terreno ardente, per conseguenza non mi estenderò su di esso. Solo dirò che con questa legge noi facciamo un gran beneficio alla Banca Nazionale; ora io domando, come sarà accolto dal paese il voto di quei deputati che fossero azionisti della Banca, e che votassero per così dire nell'interesse loro proprio? Lungi da me il pensiero che questi deputati possano posporre il pubblico al loro privato interesse; ma l'uomo è disgraziatamente soggetto ad errare, e tanto più allora che i suoi interessi siano in urto con quelli dello Stato. Se si trattasse di una questione politica, io capirei facilmente l'intervallo immenso che mi separa dagli onorevoli membri che seggono dal lato opposto della Camera; lo stesso direi se si trattasse di una questione economica e finanziaria; ma qui, o signori, si tratta di una questione di moralità, di delicatezza: cose che noi tutti abbiamo scolpite nel cuore; cose che si sentono, si comprendono, ma non si possono dimostrare. La moralità, la delicatezza, la dignità sono sempre grandi pregi, ma in certi casi l'operare in conformità di esse è uno stretto dovere. Tale, o signori, è appunto il caso nostro.

Io adunque propongo alla Camera di dichiarare che i deputati i quali hanno interesse come azionisti nella Banca Nazionale, si astengano dal deliberare nella presente legge.

Lo dico schiettamente, io ho esitato molto prima di fare questa proposta; mi persuadeva a non farla la considerazione che tutti i miei colleghi i quali avessero interesse nella Banca conoscevano abbastanza la loro dignità, la loro delicatezza per astenersi dal votare; ma per contro fui tratto a farla dal pensare che, siccome è noto, o per lo meno è voce generale, che se non molti, alcuni almeno fra noi siano azionisti della Banca, e siccome la nazione non può sapere se essi si astengano o no, è necessario che la Camera dichiari che a questa deliberazione essi non hanno preso parte. (*Movimento*)

BARBAVARA. Vengo per appoggiare la mozione del deputato Bertolini.

La Camera forse non ha sentito con troppo piacere questa mozione, ma tuttavia sento mio debito di farle osservare che questa medesima questione fu portata in altro Parlamento, nel Parlamento inglese, ed è sempre stata massima costante che, se si trattava d'interesse indiretto, i deputati potevano votare, ma se si trattava d'interesse diretto, gli azionisti delle società dovevano astenersi.

Questa è cosa di fatto; e se la Camera desidera di vederlo, io potrei darle una prova autentica, producendo innanzi alla Camera gli usi del Parlamento inglese. Ma senza arrestarsi agli esempi, dobbiamo stare alla massima che una delle fonti dell'errore è l'interesse, è l'amor proprio, che perciò si debba andar bene guardinghi in ciò che facciamo, perchè non vi è cosa che più offuschi la mente dell'interesse; ed in questo senso Platone diceva, che nel vedere le cose, nel conoscere anche gli oggetti di semplice sensazione dobbiamo guardare dalle passioni; le passioni sono come i vetri colorati, i quali dipingono della loro tinta, del loro colore gli oggetti che noi dobbiamo conoscere come sono, e non come sono dipinti pel colore dei vetri medesimi.

Ma vi è di più; il fondamento, la base del Governo sta nel temperamento degli interessi; ogni particolare può facilmente essere accecato dal proprio interesse, e per ciò impedire si è messo il Governo che, esente d'interesse ed indipendente, fa le leggi, giudica ed amministra.

La cosa si riduce in ciò, che l'uomo naturalmente, quando

è guidato dall'interesse, non ci vede più (*Rumori di disapprovazione al centro*), e quindi è necessario che si eviti questo pericolo. (*Rumori più forti al centro ed alla destra*)

La Camera faccia quello che stima (*Con forza*), se crede di non mantenermi la parola, me la può togliere; io adempio al mio dovere (Si! si! *a sinistra — Parli! parli!*), del resto io mi seggo.

Ho detto che vi è una giustizia amministrativa che presiede nell'amministrazione governativa, che vi è una giustizia giuridica che presiede ai giudici dei tribunali.

Gli amministratori nell'amministrazione, i giudici nei tribunali, quando il loro interesse entra di mezzo, devono astenersi, questo è prescritto dalla legge. Credete voi che la giustizia del Parlamento sia diversa da quella dei giudici? Che sia diversa da quella degli amministratori? Io non lo credo. Vi è una giustizia amministrativa, vi è una giustizia giuridica; ma vi è pure una giustizia legislativa nel Parlamento; questa è superiore a tutte, ma non è diversa dalle altre.

Perciò io insisto, ed invito la Camera ad appoggiare questa mozione del deputato Bertolini. (*Rumori al centro*)

Aggiungerò ancora: si prendano le leggi in mano, si esaminino, e vi troverete che è persino prescritto che sia mancanza in un avvocato, il quale comunicasse i documenti del cliente alla parte avversaria.

Da ciò potete inferire come dobbiamo regolarci poi.

E per finire, aggiungerò soltanto che queste ragioni furono quelle che fecero sì, che dei re, degli uomini grandi che io non citerò alla Camera, perchè li conosce meglio di me, quando si trattava di giudicare del proprio interesse, rimettevano sempre ai tribunali, rimettevano ad altre persone il giudizio dei loro interessi.

Potrei citarvi l'esempio di Federico il Grande (*Susurro*), e molti altri...

Ma io non attenderò la Camera di più. Io appoggio la mozione del deputato Bertolini.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Io debbo dare una spiegazione su quanto disse l'onorevole preopinante.

Egli si è fondato sull'esempio dell'Inghilterra.

Io ho qui sugli usi del Parlamento inglese un'opera di Erskine May, opera classica che abbiamo nella nostra biblioteca.

Ecco come si esprime quest'autore:

« Nella Camera dei comuni è regola precisa, che nessun membro il quale abbia un interesse personale in una questione possa essere ammesso a votare sopra di essa.

« Ma quest'interesse debb'essere diretto e particolare, e non solo generale e remoto.

« Il 3 giugno 1824 essendosi venuto a votare sopra una legge, intesa a rivocare una parte dell'atto dell'anno 6 di Giorgio I, il quale atto imponeva alcune restrizioni a corporazioni e ad altre società per far assicurazioni marittime e prestar monete sopra i bastimenti, furono fatte obiezioni contro la votazione, perchè tra i membri che votarono per il sì ve ne erano alcuni interessati a che la legge fosse adottata, atteso che erano azionisti di quelle compagnie di assicurazione. Fu deciso che questo non era un interesse personale, e che gli azionisti non dovevano essere esclusi dal prendere parte al voto per la rivocazione di quell'atto pubblico. »

Si scorge adunque che in Inghilterra non si sono esclusi dalla votazione i membri di una società quando si faceva una legge relativa alla medesima.

Similmente mi ricordo che nella discussione che ebbe

luogo in ordine alla Banca, una delle persone che prese maggior parte alla discussione fu John Lloyd che era uno dei primi banchieri della città di Londra. Ora io non credo che John Lloyd siasi astenuto dal prender parte a questa votazione perchè fosse banchiere.

Come ho detto poc'anzi era stato deciso che quest'interesse non era tale da precludere a un deputato il diritto di votare, ma che occorreva che vi avesse un interesse diretto, come fu il caso a riguardo di un bill d'interesse privato.

BARBAVARA. Legga tutto.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Leggerò tutto:

« Il 20 maggio 1825 essendosi riconosciuto che un membro che aveva votato in favore del bill riguardante i docks di Leith, vi aveva un interesse pecuniario diretto, fu deciso che il suo voto dovesse riguardarsi come nullo. »

Ma quella era una legge assolutamente privata; non si trattava d'interessi generali. Il corso legale non è una questione privata ma bensì una questione generale: il corso legale interessa la circolazione, interessa i membri tutti estranei alla Banca.

Se la cosa stesse in questi termini, quando si trattò della legge d'imposta sulle case, i proprietari avrebbero dovuto astenersi dal dare il loro voto. (*Susurro a sinistra*)

Quando si è votata l'imposta sulle arti e mestieri, tutti i negozianti, tutti gli avvocati, tutti insomma coloro che professano arti liberali avrebbero dovuto astenersi dal votare la tassa. Io non credo che una questione come questa possa dirsi una questione privata. Ella è una questione d'ordine generale.

Qui non si tratta di determinare se ciò sia utile o no alla Banca; è il caso di sapere se queste disposizioni siano o no di giovamento alla nazione. Che se ciò è vero, che se questo è un provvedimento che interessa tutta la nazione, io non capisco come si vorrebbe impedire un deputato di prendere parte a questa deliberazione, perchè può essere indirettamente interessato come azionista; sarebbe lo stesso che supporre che egli anteponesse una questione d'interesse puramente privato ad una questione d'interesse generale. Se, ripeto, si trattasse di un bill privato, come dicono gli Inglesi, se si trattasse di prendere una determinazione sopra un interesse affatto particolare, allora sarei d'accordo. Ma quando si tratta di una legge che ha un interesse generale, il voler escludere un deputato perchè vi ha un interesse indiretto, credo sarebbe un abuso di potere, sarebbe un mancare alla dignità della Camera.

TORELLI, relatore. Quantunque le questioni così dette personali siano sempre quelle che suscitano ordinariamente le più grandi procelle della Camera, tuttavia, signori, io mi farò colla maggior calma che mi è possibile a mostrare gli inconvenienti che deriverebbero dal voler ammettere la mozione fatta che si debbano escludere gli azionisti dal votare. Una tal cosa conduce nientemeno che all'assurdo, perchè non sarebbe egli possibile che sopra 8 mila azioni che circolano potessero esservi interessati 102 deputati? In tal caso anche a Camera completa non si potrebbe mai su questo votare! Si è voluto citare l'esempio di altri paesi, l'esempio dell'Inghilterra, ma si è veduto che quell'esempio non regge, poichè venne dall'onorevole signor ministro spiegato come in realtà sia inteso in Inghilterra. Osservo che queste leggi furono pure discusse in Francia e che non fu adottato un simile principio. Di più noi abbiamo l'anno scorso votato una legge sopra la Banca la quale favoriva ben più gli azionisti che la presente, ed in allora nissuno pure emise un simile pensiero di

eccezione. Inoltre dobbiamo votare leggi che stabiliscano imposte sui mobili; quindi per votarle bisognerebbe essere nulla-tenente alla lettera. Credo ancora che quando si accogliesse una simile proposta, ciò implicherebbe indirettamente una taccia d'indelicatezza verso chi tiene azioni, che ognuno per certo respinge. Io poi in modo personale respingo questa proposta nel modo più formale, la quale avrei quasi come un' insinuazione. (*Rumori a sinistra*)

Signori, in quistioni politiche si può essere indulgente, ma in cose personali conviene essere ben guardingo.

PRESIDENTE (*a Torelli*). Non si è fatta alcuna allusione alla sua persona.

TORELLI, relatore. Ebbene la faccio io l'allusione alla mia persona. Ripeto che nelle cose personali non ammetto transazioni.

Nel 1844, quando io risiedeva a 200 miglia da Torino, io credei bene di fare acquisto delle azioni della Banca di Genova; io non mi sono mai ingerito in giuochi di Borsa, e ne sia prova che ho l'egual numero di sette anni or sono, nè pensava certo che un giorno potesse questo essermi ascritto ad aggravio, quasi che influisse sulle mie convinzioni, e così parlo, perchè non temo le ricerche nè le insinuazioni; e nè quando si è discussa negli uffici e nella Commissione, posso dare la mia parola d'onore che non mi venne mai in capo di osservare la questione dal lato dell'interesse individuale, interesse poi sì piccolo, sì minimo che è certo perdonabile se la proposizione mi eccita tanta indignazione, poichè alzarsi ed abbassarsi di quelle azioni mi è assolutamente indifferente. Realmente io sono uscito da quella calma che è chiesta, quando io parlai della mia persona; ma vede la Camera che simili imputazioni...

PRESIDENTE. Ma mi scusi, non si è fatta allusione alla sua persona, ed egli non può supporre questa intenzione.

TORELLI, relatore. Ebbene allora sarò pago di avere data quella spiegazione. Venendo dunque con calma almeno alla conclusione, credo che la Camera farebbe un atto che implicherebbe una taccia d'indelicatezza a'suoi colleghi se ammettesse una simile proposizione; la prego quindi a volerla rigettare.

BAHNBARA. Io chiesi la parola, ed era per osservare semplicemente che i docks sono di utilità pubblica, non di utilità privata, e perciò non sta la distinzione di utilità pubblica e privata.

FARINA PAOLO. Io non aveva promossa questa questione, ma dacchè si promuove, colla citazione dell'esempio dell'Inghilterra, la quale va tanto positivamente in queste cose, e che si tratta di una istituzione che si copiò dall'Inghilterra, dirò che io credo che si debba portare la ponderazione necessaria nel valutare i fatti che in quel paese succedono. L'onorevole signor ministro diceva che Lloyd intervenne alla discussione intorno alla Banca. Questo non vuole dire che sia intervenuto alla votazione; bisogna vedere se dopo essere intervenuto nella discussione, abbia anche votato. La cosa è molto diversa, perchè un membro d'un Parlamento può discutere, può cercare di persuadere, ed astenersi dal votare in una legge nella quale abbia un interesse diretto. Io non ho detto che siasi ciò fatto, ma credo che sia molto coerente alle massime generali che uno, quando si tratta di un negozio in cui è involto il suo interesse particolare, si astenga dalla votazione, esponendo le ragioni che crede militare in pro o contro la cosa stessa.

Ma si oppone: noi allora non potremo più votare delle imposte, perchè le imposte ci toccano tutti. Ma ella è cosa ben diversa. L'imporre a tutto il paese, ed anche a sè stesso un

onere, dall'accordare un privilegio. Facciasi quanto si vuole, si tiri la parola quanto talenta, gli è però inamancabile che il corso legale è un privilegio accordato ai biglietti di Banca. Altro è dunque imporre anche a sè stesso un onere, altro è accordare anche a sè stesse un privilegio. La questione è tutt'affatto diversa.

L'onorevole signor relatore è venuto a dirci molte volte: così voi non potreste fare leggi. Risponderò che le potremo fare egualmente, perchè se alcuni membri della Camera si astengono, questo non vuol dire che la Camera non sia in numero, e che non possa deliberare. Coloro che si astengono si considerano come presenti: questo molte volte si è praticato nel celebre voto che delegava tutti i poteri al Governo nel 1848, e credo che quell'esempio sia di tanta autorità, e di tanto effetto nel nostro paese da avere qualche influenza. Conseguentemente, anche a questo riguardo, le ragioni che si sono addotte non reggono.

Io dichiaro che non sono abbastanza chiarito su questa questione, per conseguenza nella votazione della stessa ci penserò ancora un poco. Crederei che fosse più opportuno che si potesse esaminare quello che si fa anche in Inghilterra, e che si desse incombenza alla Commissione stessa di riferirne.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Io invece i precedenti della Camera. Vi fu una discussione gravissima rispetto all'ammissione degli avvocati davanti il magistrato supremo di Cassazione; evidentemente tutti gli avvocati avevano interesse diretto, personale in questa questione, avevano interesse che si togliesse il privilegio che si era dato a un certo numero di avvocati di potere essere ammessi davanti il magistrato di Cassazione; eppure tutti gli avvocati hanno preso una parte attivissima a questa discussione, e quindi nessuno ha contestato a questi avvocati il diritto di votare, quantunque votassero ben più in causa propria, che nella causa generale.

Lo ripeto, nella questione della Banca l'interesse generale è la questione principale, è una delle più gravi questioni che possa un Parlamento decidere, è una delle maggiori questioni economiche, e non si può quindi dire che sia una questione privata come era quella da me citata.

Addurrò un altro esempio: se si volesse pretendere che ogni qualvolta vi è un interesse diretto si debba escludere dalla votazione quei membri che sono interessati, nella legge sull'abolizione del protomedicato non avrebbero potuto votare i medici, eppure tutti i medici hanno preso parte a questo voto.

Finalmente quando si tratterà del Codice di procedura, questo potrà interessare direttamente tutti gli avvocati, ed io che ho piena fede nella loro delicatezza sarei il primo a supplicarli di non andarsene, perchè io sono sicuro che porteranno molta luce in questa discussione; ma se si vuole applicare il principio dell'avvocato Bertolini, io dico che, siccome questa questione di procedura interessa direttamante tutti gli avvocati, così dovrebbero essere esclusi dalla discussione del Codice quando sarà presentato in Parlamento.

Io prego quindi la Camera di non adottare questo pericoloso precedente.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Agli esempi adottati dal mio onorevole collega il ministro delle finanze, ne aggrungerò un altro più recente, ed è la discussione che ebbe luogo quando si trattava di sapere se si dovesse o no stabilire un'imposta sulle cedole del debito pubblico. Tutti coloro che siedono qui fra noi e che potevano avere delle cedole del debito pubblico secondo la proposta Bertolini, avrebbero dovuto astenersi dal votare.

Io non credo che la Camera abbia la facoltà di far cessare così facilmente il mandato del deputato, perchè quando egli è scelto da' suoi elettori per rappresentarli, è segno che questi hanno confidenza in lui, e sono persuasi che all'interesse generale non anteporrà l'interesse suo particolare.

Signori, questo è un affare di pura delicatezza, ciascheduno giudichi nella sua coscienza se può o non può votare, ma non credo che la Camera possa prendere questa deliberazione, la quale lederebbe i diritti d'ogni deputato. (Bene! Bravo! *dalla destra*)

BERTOLINI. Molte cose che io volevo dire, furono molto meglio dette dagli onorevoli deputati Barbavara e Farina; mi rimane a dire alcun che relativamente alle obiezioni mosse dagli onorevoli signori ministri delle finanze e dell'interno.

Mi pare che l'onorevole ministro dell'intero abbia confuso due cose essenzialmente distinte, cioè la discussione colla deliberazione. Io non intesi mai di proibire che si discuta, anzi io manifestai il mio desiderio che tutti esprimessero le loro opinioni, ed è per questo motivo appunto che io aveva riservata la mia proposta in fine della discussione generale. Resta dunque inteso che tutti possono liberamente discutere. Quanto poi a quello che l'onorevole ministro diceva, relativamente al caso di cui si trattò, di stabilire una imposta sulle cedole, io lo dico schiettamente, se alcuno vi fu fra noi che ne possedeva, e che ciò malgrado abbia votato, egli, a mio avviso, non ha fatto bene, e molto meglio avrebbe agito se si fosse astenuto. (*Dalla destra.* Oh bella!) L'onorevole ministro delle finanze, citando un brano dei regolamenti della Camera inglese dei Comuni, diceva che allora soltanto è in quella Camera proibito ai deputati di votare, quando hanno un interesse diretto e particolare. Ebbene, la questione di cui ci occupiamo è veramente una di quelle in cui vi è un interesse diretto; io non conosco, e non posso immaginarmi altro esempio in cui vi possa essere un interesse più diretto e più particolare.

E qui dirò che in questa questione vi sono due sorta d'interessi, vi è l'interesse generale, e vi è l'interesse speciale del deputato. Vi è l'interesse generale, inquantochè questa legge può avere un' influenza su tutto lo Stato; ma vi è inoltre l'interesse speciale e diretto del deputato che è azionista della Banca Nazionale, inquantochè se questo progetto è, come non dubito, vantaggioso alla Banca venendo esso adottato, il deputato che dà un voto favorevole, lo dà anche in suo privato vantaggio. Ora, siccome questa legge è un vero contratto, se si permette al deputato azionista di votare, ognuno vede che egli cumula le qualità delle due parti contraenti; sarà un contratto innominato che noi facciamo, da una parte contratta per lo Stato, dall'altra per la Banca Nazionale e per sè stesso. Questo fa sì che vi è una incompatibilità derivante dalla natura stessa delle cose; imperocchè io non posso fingere nemmeno col pensiero che un individuo nello stesso contratto possa, per esempio, essere compratore e venditore; ora, se questo non è un contratto di compra e vendita innominato bilaterale, è un contratto il quale non cambia punto lo stato della quistione; ma, ripeto, se si permette al deputato azionista di votare in questa questione, gli si permette di cumulare la qualità delle due parti contraenti.

Non risponderò all'obiezione dell'onorevole relatore, che cioè potrebbe accadere che la maggioranza dei deputati fosse interessata in una questione, e che per conseguenza non si potesse più votare una legge. Egli per fermo non ha posto mente alla mia proposta, poichè io intendo soltanto che i deputati interessati nella Banca Nazionale si astengano dal deliberare, non già che siano obbligati ad uscire; ora, per la

votazione non è necessario che il numero che vota ecceda la metà dei membri della Camera, egli è necessario soltanto che la maggioranza dei deputati sia presente alla votazione.

Del resto, ritornando al signor ministro delle finanze in ordine all'atto del 1824 da lui citato, col quale si rinvocò un atto di Giorgio II o III...

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Giorgio I.

BERTOLINI. La quistione è ben diversa; prima di tutto non so se là vi fosse interesse così immediato come nel presente; in secondo luogo poi allora si trattava di una votazione già fatta: si trattava cioè di annullare una votazione, e qui per contro si tratterebbe di una votazione a farsi, cioè d'impedirla.

Io lo ripeto, questa è una quistione di somma delicatezza, ci pensino gli onorevoli membri che sono interessati in questo affare; quanto a me dichiaro che se non avessi ancora fatto questa proposizione, sarei disposto a presentarla anche in questo momento.

MARTINI. Non intendo punto d'entrare nel merito della proposta dell'onorevole deputato Bertolini; sottopongo alla Camera una semplice osservazione. Come e con quale diritto potremmo noi interdire ad alcuni deputati l'esercizio di un diritto derivante dalle elezioni, o meglio l'adempimento di un dovere contratto in faccia agli elettori, di valutare cioè sia nella discussione, sia col voto, le leggi che toccano gli interessi dello Stato, quando questi deputati non lo credono necessario, onde giustificarlo, questo loro voto in faccia al paese, in faccia agli elettori?

Pare a me che per limitare e circoscrivere un diritto che essi tengono dallo Statuto, l'esercizio del quale è il solo scopo della loro elezione, e per privare in date circostanze alcune località del loro rappresentante, allora appunto che egli deve esercitare il proprio mandato, pare a me, dico, che si esiga molto più d'una semplice decisione della Camera, ma che vorrebbevi almeno una legge votata ed accettata dall'intero corpo legislativo.

E nel caso presente vorrebbevi che tale legge di già esistesse, vorrebbevi ch'ella, distinguendo per categoric le eccezioni e gli eccettuati all'esercizio dei diritti parlamentari, comprendesse in alcuna di queste gli azionisti della Banca. Ma non solo non esiste fra noi una tal legge, ma la vostra pratica legislativa ha consacrato un contrario costume.

Così in occasione della tariffa doganale abbiamo uditi i rappresentanti, o meglio gli interessati delle varie industrie e produzioni, discorrere e votare nel senso di favorirle; così, come ha votato l'onorevole signor ministro, allora che si trattavano leggi riguardanti gli avvocati, gli avvocati patrocinavano le cose loro e via via. Non mi pare si possa ammettere in massima il principio della esclusione, inquantochè mi sembra assai difficile che noi non ci troviamo tutti e sempre, più o meno, in casi analoghi, semprechè esercitiamo le nostre funzioni, persino votando l'imposta; nè mi pare che quelle eccezioni volute in causa civile o criminale possano applicarsi nelle legislative. Lo spirito dello Statuto per nulla ammette questo genere di precauzioni, più o meno dettate da spirito di diffidenza; egli conserva anzi un principio tutto affatto contrario, e vuole che gli interessati od i loro rappresentanti, che sono pure direttamente interessati, decidano in causa propria, ed io ho qui udito implorare, parmi, specialmente da alcuno degli onorevoli oratori della sinistra, codesto principio, codesto spirito, allora appunto che si trattò di determinare intorno alla competenza tutta nostra, a fronte del Senato, di decidere o quanto meno iniziare le decisioni in materia d'imposta e di finanze.

Io dunque opino che la proposta dell'onorevole deputato Bertolini non sia in alcun modo da accettarsi. (*Movimento a sinistra*)

PESCATORE. Io credo che bisogna distinguere lo Stato legislatore dallo Stato considerato come persona civile e contraente. (*Segni d'impazienza a destra*)

Io non mi addentrerò nella questione, solo risponderò se quando si fa una vera legge, quando lo Stato rappresentato dai tre poteri delibera ed agisce come legislatore, debbansi escludere per ragioni d'interesse diretto od indiretto i deputati che si credono interessati dalla votazione; io credo che, senza bisogno di una legge espressa, vi esistano certe incompatibilità naturali, le quali non hanno bisogno di una legge per essere riconosciute e dichiarate.

È mio avviso che quando lo Stato delibera e agisce come contraente, in allora la stessa persona non possa rappresentare lo Stato, e l'altra persona o corpo o società che contrae collo Stato medesimo. (*Movimento al banco dei ministri*)

Quando il Parlamento approva un contratto intervenuto tra il Governo ed una società per la formazione di una strada ferrata, a cagion d'esempio, io dico, che il Parlamento, sebbene deliberi in forza di legge, perchè questa non è che la formola generale delle sue deliberazioni, tuttavia il Parlamento non fa che sanzionare un contratto.

Questo vuol dire che vi sono certi contratti di sì alta importanza, che la legge ha voluto che lo Stato, considerato contraente, fosse rappresentato non solo dal potere esecutivo, ma anche dagli altri poteri. Ciò però non muta la natura della cosa. Quello che si fa è un contratto, e lo Stato, rappresentato dai ministri e dalle due Camere, non è che un contraente. Ora vediamo quando in un contratto si tratta di determinare la cosa che si concede ed il prezzo che si esige, se la stessa persona possa rappresentare due contraenti. Ammetteremo noi, se una legge positiva non dichiara il contrario, che il compratore ed il venditore possano essere rappresentati dalla stessa persona?

Ma v'ha ancora qualche cosa di più, che è superiore alla legge positiva. La natura immutabile delle cose vuole che il venditore ed il compratore, che due contraenti rappresentanti interessi contrari, non possano essere nel contratto rappresentati da una stessa persona. Questa non è legge positiva, ma è una legge di natura, che nessun legislatore, nessuno Statuto potrà mai mutare.

Per il principio stesso sono anche incompatibili le qualità di giudice e di accusato.

Se un ministro senatore (tolga il cielo che ciò accada) dovesse essere tradotto davanti al Senato per decreto della Camera dei deputati, e al momento della sentenza il senatore accusato chiedesse di esser ammesso al voto, tutte le ragioni che hanno esposte gli onorevoli preopinanti che mantengono contraria opinione, porterebbero egualmente a provare che questo ministro, questo senatore accusato, al momento del voto avrebbe diritto di riprendere il suo stallo e votare la sua propria assolutoria, perchè nessuna legge gli toglie questo dritto, e perchè il Senato non lo può escludere.

Ma gli si può rispondere perentoriamente che non vi è legge positiva in proposito, che la qualità di giudice e d'accusato è naturalmente incompatibile. Non è questa, o signori, questione di convenienza.

Nelle questioni di convenienza è arbitro supremo la legge. Se mi si propone la questione in questo modo, è conveniente escludere un deputato, perchè si suppone più o meno direttamente interessato nella discussione.

Forse mi si risponde: ciò non è opportuno perchè questa

massima diverrebbe pericolosa nelle sue conseguenze, atteso che ad ogni votazione sorgerebbe la questione sugli interessati.

La questione di convenienza è apprezzata dalla legge, ma, ripeto, nel caso nostro noi non trattiamo una questione di convenienza, trattiamo una questione d'incompatibilità naturale.

Sarebbe questione assurda qualora si proponesse che l'accusato possa pronunciare col suo voto la propria assolutoria, se la cosa stesse in questi termini sarebbe ella conforme agli interessi generali che l'accusato pronunciasse la propria assolutoria?

Risponderò: questa non è questione di convenienza, è questione di diritto naturale. Dirò di più: questa è una conseguenza inerente alla natura stessa delle cose. Tanto è vero che il giudice non è l'accusato, e l'accusato non può essere il giudice, come è naturalmente vero che due non sono quattro e quattro non possono essere due.

Non confondete, o signori, una ripugnanza naturale colla semplice ragione di convenienza.

Io potrei forse addurre agli onorevoli preopinanti, i quali sostengono che la questione dell'interesse più o meno diretto non si debba ammettere, che non si potrà mai far sì che il compratore possa essere il venditore, ed il venditore il compratore.

Or bene, la legge, quella almeno che si chiama legge, sopra cui la Camera è chiamata a deliberare, è un contratto; la relazione del Ministero, il rapporto del signor relatore, il tenore stesso del testo del progetto lo comprovano egualmente. Si tratta di fare una concessione alla Banca, mediante però dei corrispettivi della medesima. I corrispettivi sono che essa aumenti il proprio capitale, che s'incarichi del servizio gratuito del giro dei fondi dello Stato, che inoltre assuma una quasi obbligazione pel servizio del debito pubblico, questi sono i corrispettivi per cui si concede alla Banca il corso legale. Certamente questo contratto si fa per l'interesse dello Stato, e l'interesse dello Stato è un interesse generale, ma, ripeto, è un contratto, e noi qui rappresentiamo lo Stato contraente. L'adunanza generale degli azionisti poi, i quali debbono, secondo l'articolo ultimo del progetto, dichiarare nel termine di un mese se accettano le condizioni proposte, rappresenterà l'altro contraente, cioè la Banca. Si tratta di vedere se le stesse persone possano in Parlamento rappresentare uno dei contraenti, e poi l'altro nelle sale della Banca. Sotto questo rapporto la questione è tutt'altro che facile. In quanto a me, credo che gli azionisti debbano astenersi, perchè la legge su cui dobbiamo deliberare, è un vero contratto, e lascio in disparte l'altra questione dell'interesse più o meno vivo e prossimo che possano avere i deputati quando si tratta di deliberare sopra una vera legge.

Voci. Ai voti! ai voti!

MAMELI. È un principio notissimo alla Camera che troppo male si argomenta dal diritto pubblico e politico al privato, e dal diritto privato al diritto pubblico e politico. Quando si volesse argomentare da quello che si fa per riguardo ai giudici, a quello che si dovrebbe fare nei Parlamenti, si troverebbe che passa fra i due punti di paragone una tale distanza che non si potrebbe argomentare rettamente.

Il giudice giudica dal proprio diritto, quando giudica della propria causa, e giudica in pregiudizio dei terzi, mentre il Parlamento non esprime che un voto. Questo voto poi debb'essere apprezzato da un altro corpo qual è il Senato, e debbe in ultima analisi essere apprezzato ancora dal Re. Non è in sostanza una decisione.

Diceva benissimo il signor ministro dell'interno, che questa è una semplice questione di delicatezza, che ogni deputato che ha la fiducia de'suoi elettori ha diritto al voto, e nessuno gli può torre questo diritto.

Voglio anche procedere un poco più in là. Quando si è parlato del progetto di legge riguardante la strada di Savigliano, vi erano o non vi erano persone interessate in questa Camera? Ve ne erano certamente, e tutte hanno votato, senza che alcuno sollevasse questa questione.

Un'altra volta venne in discussione una legge relativa alla Banca Nazionale, e questa questione non si è eccitata, nè si poteva eccitare. Questo non basta. Può darsi il caso che sia tale il numero degli interessati da fare sì che la Camera non possa votare: nè vale il dire che i deputati interessati rimangono presenti. Signori, se agli interessati si attribuisce un'incapacità legale, non potrebbero questi essere calcolati neanche come presenti. Ben diverso è il caso di colui che è presente, dalla condizione di colui che si dee considerare come assente, perchè è incapace di votare.

Adunque, rimettiamocene intieramente alla delicatezza dei nostri deputati, i quali o si asterranno, o voteranno secondo la loro coscienza.

FARINA PAOLO. L'onorevole preopinante, a senso mio, ha confuso alla sua volta due cose distintissime. Vi sono massime di giustizia universale, inconcusse, che regolano le deliberazioni delle Assemblee politiche, come dei tribunali privati, appunto perchè sono di giustizia universale.

I tribunali applicano il diritto positivo, ed in questo le Assemblee legislative non hanno diritto positivo, perchè sono esse stesse che lo formano; ma nei principii generali di equità e di giustizia che sono conformi al diritto naturale, le massime sono tanto vevoli per le Assemblee politiche come pei tribunali. Male si argomenta col dire che altra volta si è deciso diversamente in circostanze simili, quantunque vi preesistessero questi particolari interessi. Io ripeto che in fatto di giudizi, il giudizio non può farsi che sulle eccezioni che sono affacciate. Quando questa eccezione d'incapacità al votare non è stata posta in campo, era impossibile che la Camera ne facesse oggetto della sua deliberazione; ma una volta che questa eccezione è presentata, credo che le massime di giustizia universale debbano valere in Parlamento, come valgono nei tribunali.

Molto meno poi si potrebbe ammettere l'eccezione dell'onorevole preopinante, che cioè il Parlamento non ha che un voto; questo equivarrebbe a dire che il Parlamento non deve neppure votare la legge. Il Parlamento, quanto a sè, decide come tribunale, come giuri, tutte le volte che è chiamato a far questo ufficio. Questa non è cosa controversa, nessuno l'ha mai negata, ed è la prima volta che la sento negare. Che poi vi sia un'altra Assemblea che possa essa pure decidere sulla stessa materia, questo non fa che non sia pieno, intero, e solenne il giudizio che dalla Camera dei deputati è recato, come è pieno, intero e solenne il giudizio di un tribunale, non ostante che un altro tribunale possa disfare quello che ha fatto. Non è la decisione di un tribunale di prima istanza una sentenza? Lo è sicuramente; eppure vi è un altro tribunale che decide sulla stessa questione. Non è ella una sentenza quella del tribunale di appello, benchè possa venire cassata dalla Cassazione?

L'onorevole preopinante che non voleva rientrare nella questione del diritto privato, vi era entrato solennemente cogli esempi che ha addotti.

Io non insisterò su quanto ha ottimamente detto l'onorevole deputato Pescatore; è impossibile che una persona rap-

presenti contemporaneamente l'obbligante e l'obbligato, è impossibile che sia compratore e venditore, è impossibile che riunisca in sè due qualità che vicendevolmente si distruggono. Dunque nell'esercizio delle sue attribuzioni deve una qualità rispettare l'altra, senza di che vi sarà confusione, vi sarà una specie d'abuso di poteri.

Per conseguenza credo che la questione, come è stata posta, sia molto grave, e che per lo meno debba essere ponderatamente studiata.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. La parola è al deputato Mameli.

MAMELI. Io non posso rivocare la proposizione che ho emessa. Quando si tratta di un progetto di legge che presenta il Ministero, ciascuna Camera non può che dare il suo voto, il suo suffragio alla legge. In lato senso parlando, è anche questo un giudizio sulla legge, ma non è più che voto. Qui non si parla di materia di contratti, chi fa i contratti è il potere esecutivo, è l'amministratore supremo dello Stato: quando la legge è votata da tutti e tre i poteri, chi figura nei contratti è lo amministratore supremo. (*Mormorio a sinistra*)

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Bertolini.

MARTINET. Je demande que le vote sur la proposition de monsieur le député Bertolini ait lieu par appel nominal et par réponse verbale de *oui* et *non*. (*Movimento di dissenso*)

BELLONO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BELLONO. Io propongo la questione pregiudiziale sulla proposta del deputato Bertolini. Io sono pienamente d'accordo con lui che qui si tratti soprattutto di una questione di delicatezza; ma appunto perchè si tratta di una questione di delicatezza, io domando quale sia colui fra i deputati che non possiedono azioni della Banca, il quale voglia sorgere a dire ai suoi colleghi che hanno di quelle azioni, *voi non voterete*. Si supponga la deliberazione accolta, qual altra significazione potrà avere questa deliberazione, salvo che questa (lontana se si vuole dalle intenzioni di chi la voterebbe, ma che intanto sarebbe una conseguenza logica, e dirò così, grammaticale della deliberazione) *voi perchè avevate interesse, si è temuto che il vostro interesse vi acciecase*.

Dico dunque, poichè si tratta di questione di delicatezza non so chi fra i deputati che non siano interessati nella Banca possa scrivere in fronte ai colleghi che avessero di quelle azioni questo marchio di sospetto.

Ma accanto alla questione di delicatezza sorge una questione di competenza. Io domando con qual diritto una parte della Camera escluderebbe i suoi colleghi dal votare?

In sostanza, ogni deputato qui viene e col diritto e col dovere sancito da un giuramento di tributare alla patria l'espressione delle proprie convinzioni. Le ragioni del suo voto, il motivo del suo contegno, sia che voti, sia che si astenga, ei deve renderli non alla Camera, non ai colleghi, ma solo ne risponde dinanzi alla sua coscienza ed ai suoi elettori.

Quindi domando con qual diritto potrebbe una parte della Camera dare quest'ostracismo all'altra parte.

Se mi si permette dirò ancora due parole. Il signor Pescatore addusse l'esempio di un ministro-senatore che venga accusato dinanzi al Senato. Egli diceva: potrà egli questo ministro venir a votare nella propria causa? Signor no, io rispondo, nol può, perchè egli non è già un ministro che discute davanti al Parlamento, ma è un accusato che compare dinanzi i suoi giudici in Corte di giustizia, ecco il motivo per cui non potrà votare.

Ma supponiamo un altro caso, supponiamo in questo ministro la qualità di deputato, supponiamo che venga a chiedere il voto di un credito, per una somma di cui ha disposta e che non era portata in bilancio; sorge opposizione nel Parlamento; si contesta lo stanziamento della somma; viene il momento di votare; certo il ministro è interessato, perchè se non si ammette la spesa, sarà contabile egli stesso. Ebbene, chi negherà a questo ministro deputato il diritto di votare nella Camera sopra questa questione? Io conchiudo quindi che la ragione stessa di delicatezza, messa innanzi dal deputato Bertolini, e le considerazioni di competenza e di giustizia ci vietano di passare ai voti sopra questa proposta.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposizione pregiudiziale.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata la pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Pongo ai voti la chiusura della discussione generale, per passare alla discussione degli articoli.

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge per disposizioni relative alla Banca Nazionale;

2° Discussione del progetto di legge relativo alle Casse di risparmio;

3° Discussione del progetto di legge riguardante il perfezionamento del colle di Tenda.

TORNATA DELL'8 LUGLIO 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIÈRE PINELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Relazione, votazione immediata, e approvazione del progetto di legge pel trattato di navigazione e commercio coll'Olanda — Il ministro delle finanze ritira il progetto di legge sull'alienazione dei tratti d'alveo abbandonati dal Tanaro — Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni allo statuto della Banca Nazionale — Opposizioni dei deputati Farina Paolo e Depretis all' articolo presentato dal ministro delle finanze — Parole in difesa di questo ministro e del deputato Iosti — Obbiezione e mozione del deputato Decandia — Spiegazioni del ministro delle finanze — Osservazioni dei deputati Sulis, Mellana e Iosti — Proposta del deputato Mantelli per aggiornamento della Camera.*

La seduta è aperta alle ore 4 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, legge il verbale della precedente tornata.

AIRENTI, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

5994. Viarini Antonio, già sergente nel corpo dei bersaglieri, ed ora soldato nell'ottavo reggimento di fanteria, enumerando una serie di fatti tendenti a comprovare di essere stato ingiustamente degradato, chiede d'essere sottoposto ad un Consiglio di guerra.

5995. Nieddu Salvatore, consigliere comunale di Nuoro, rappresenta che quel sindaco ha pubblicato un manifesto approvato dall'intendente col quale viene imposta una multa di lire 40 a quei consiglieri che non intervengono alle sedute del Consiglio, fissandole nell'estate, quando la legge 7 ottobre 1848 le stabilisce nella primavera; quale atto allegando essere illegale ed incostituzionale, ricorre alla Camera per gli opportuni provvedimenti.

5996. Blangero Lorenzo rappresenta di avere chiesto replicatamente l'autorizzazione di aprire una farmacia in Acqui

senza avere ottenuto alcuna risposta; che però essendo ora stata concessa tale facoltà ad un certo Mordiglia, meno anziano, giustizia vorrebbe che non venisse a lui pure denegata.

PRESIDENTE. La Camera essendo in numero, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

ATTI DIVERSI.

ASPRONI. La petizione numero 5995 contiene un reclamo contro eccessi che avrebbe fatti il sindaco del comune di Nuoro, urtando illegalmente i cittadini che al comune stesso appartengono. Domando che questa petizione sia dichiarata d'urgenza.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

ESCCI GIOVANNI. Domando la parola per presentare una relazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.